

N. 04732/2015REG.PROV.COLL.

N. 08858/2014 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

## SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8858 del 2014, proposto da:

E.ON Climate & Renewables Italia S.r.l., con sede in Milano, in persona dell'Amministratore delegato pro-tempore e del procuratore legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Viviani e Gianluigi Pellegrino, e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, al corso del Rinascimento n. 11, per mandato a margine dell'appello;

contro

- Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Liberti e Tiziana Teresa Colelli, e elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Barberini n. 36, presso la delegazione della Regione Puglia, per mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio;

- Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

- Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, già interveniente ad adiuvandum nel giudizio di primo grado, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Bruno, Filippo Di Stefano e Stefano Mastrolilli, e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma alla via F. Denza n. 15, per mandato a margine della memoria di costituzione;

- Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi Ministri in carica, non costituiti come tali in giudizio;

- Comune di Torremaggiore, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Antonucci, e elettivamente domiciliato in Roma, alla via di Pietralta n. 320, presso lo studio dell'avv. Gigliola Mazza Ricci, per mandato in calce alla memoria difensiva di costituzione;

- Provincia di Foggia, Arpa Puglia, Comune di Torremaggiore, Autorità di Bacino della Puglia, Autorità di Bacino interregionale dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, Azienda Sanitaria Locale - Asl di Foggia, Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile, Enav Spa, Acquedotto Pugliese Spa, Consorzio per la Bonifica della Capitanata, Anas Spa, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ferrovie dello Stato Italiane Spa, Snam Rete Gas Spa, Telecom Italia Spa, Ncd Divisione Eolica Srl, Wind Energy Project 2 Srl, Fortore Wind Srl, Casteltorre Eolica Srl, Edp Renewables Italia Srl, Carlo Dr. Riggio, Mariano Dr. Grillo; Terna Reteitalia Spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, non costituiti;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, n. 716 del 12 giugno 2014, resa tra le parti, con cui, previa riunione, sono stati dichiarati improcedibili i ricorsi in primo grado n.r. 5454/2013 e n.r. 1082/2013, in quanto recanti impugnativa di atti endoprocedimentali, ed è stato rigettato il ricorso in primo grado n.r. 1077/2013, proposto per l'annullamento del diniego di autorizzazione unica di cui alla nota dirigenziale n. 5374 di prot. del 26 giugno 2013 e degli atti a essa presupposti, con compensazione delle spese di giudizio.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia, del Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia e di Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. e del comune di Torremaggiore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2015 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi gli avv.ti Viviani e Pellegrino per E.ON Climate & Renewables Italia S.r.l., gli avv.ti Liberti e Colelli per la Regione Puglia, l'avv. Bruno per Terna S.p.A., l'avv. Antonucci per il Comune di Torremaggiore, gli avvocati di Stato Elefante e Gentili per il Ministero per i beni e le attività culturali;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1.) E.ON Climate & Renewables Italia S.r.l., con sede in Milano, operante nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, ha presentato, chiedendo l'autorizzazione unica integrata, due progetti per la realizzazione di due parchi eolici, da realizzare in agro di Torremaggiore, l'uno in località "Costa Borea", di potenza pari a 92,5 MW, l'altro in località "Selva delle Grotte" di potenza pari a 32,5 MW, da collegare alla linea di rete di trasmissione nazionale a 380 kV Foggia-

Larino, mediante la costruzione, a cura di Terna S.p.A., di una stazione di trasformazione 150/380 kV con due tratti di elettrodotto e alcune connessioni o stalli.

All'esito di laborioso procedimento, con determinazione dirigenziale regionale n. 5374 di prot. del 26 giugno 2013 l'autorizzazione è stata negata in relazione ai condivisi rilievi -ritenuti ostativi e riferiti a profili di "criticità" afferenti alla realizzazione della stazione di trasformazione 150/380 kV- contenuti dei pareri della Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Bari, Barletta-Andria-Trani n. 6976 del 15 maggio 2013, trasmesso con nota della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici n. 4265 di prot. del 22 maggio 2013 e dell'Ufficio Parchi della Regione Puglia n. 4298 del 14 maggio 2013.

Con sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, n. 716 del 12 giugno 2014, previa riunione, sono stati dichiarati improcedibili i ricorsi in primo grado n.r. 5454/2013 e n.r. 1082/2013, recanti impugnativa di atti endoprocedimentali, ed è stato rigettato il ricorso in primo grado n.r. 1077/2013, proposto per l'annullamento del diniego di autorizzazione.

Il T.A.R. ha ritenuto, in estrema sintesi, che tutte le censure dedotte fossero suscettibili di "disamina unitaria", che in effetti esse afferissero a "plurime e non censurabili valutazioni tecniche operate dalla Amministrazione regionale...costituenti espressioni di ampia discrezionalità tecnica, non inficcate da vizi macroscopici, a fronte di una motivazione estremamente dettagliata in ordine ai vari profili ostativi alla installazione del progetto proposto", che i pareri ancorché resi al di fuori della conferenza di servizi non potessero considerarsi "tamquam non esset" (con richiamo a orientamento di cui a Cons. Stato, Sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1144), e rilevandone la "prevalenza", rispetto ai pareri di segno favorevole espressi da altre amministrazioni, in quanto afferenti a interessi sensibili, e che la loro motivata condivisione da parte dell'Amministrazione regionale escludeva l'alternativamente invocata rimessione della questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2.) Con il corposo appello in epigrafe, notificato il 27 ottobre 2014 e depositato il 4 novembre 2014, la predetta sentenza è stata impugnata, limitatamente alla statuizione di rigetto del ricorso proposto avverso il diniego e alla declaratoria d'improcedibilità del ricorso n.r. 1082/2012 con riferimento alla V.I.A. relativa al Parco eolico ubicato in località "Costa Borea" deducendo, in estrema sintesi, le seguenti censure:

1) *Error in iudicando per errata e inconferente motivazione circa la portata del sindacato del G.A. in relazione alle valutazioni tecniche e scientifiche della p.A.*, perché con il ricorso non sono stati dedotti motivi intesi a sollecitare un sindacato intrinseco su ambiti di discrezionalità tecnica.

2) *Error in iudicando e omessa pronuncia: violazione dell'art. 12 d.lgs. n. 387/2003, degli artt. 14 ter e 14 quater della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca*, perché le riunioni della conferenza di servizi avevano avuto carattere interlocutorio, e a fronte dell'acquisizione, sia pure irrituale, dei due pareri, resi al di fuori del luogo procedimentale tipico, sarebbe stata necessario che l'esame proseguisse in ulteriore riunione di conferenza di servizi, o alternativamente, se le conferenze avessero assunto carattere decisorio, era precluso il diniego e andava formalizzata l'autorizzazione.

3) *Error in iudicando: violazione dell'art. 12 d.lgs. n. 387/2003, del punto 14.1 del d.m. 10 settembre 2010, dei punti 3.2. e 3.13 della deliberazione di G.R. n. 3029/2010, degli artt. 14 ter e 14 quater della l. n. 241/1990*, perché i due pareri, in quanto acquisiti al di fuori della conferenza di servizi, e in effetti resi in relazione al procedimento relativo all'autorizzazione richiesta da altro soggetto (EDP S.r.l.) per la realizzazione di altro parco eolico, sono nulli, avendo il T.A.R. travisato contenuto e principi espressi dalla pure richiamata sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, 10

marzo 2014, n. 1144).

4) *Error in iudicando e omessa pronuncia: violazione dell'art. 14 ter della l. n. 241/1990*, ribadendosi che il parere soprintendentizio doveva essere espresso in via definitiva in sede di conferenza di servizi.

5) *Error in iudicando e omessa pronuncia: violazione degli artt. 14 ter e 14 quater della l. n. 241/1990, dell'art. 26 comma 4 d.lgs. n. 152/20067 e del punto 3 della deliberazione di G.R. n.2122/2012*, perché i pareri in effetti si limitano a suggerire varianti migliorative, e non profili di radicale incompatibilità, e quindi dissensi insuperabili, e non costituiscono posizione prevalente solo perché afferenti a interessi sensibili, peraltro essendo già intervenuta valutazione d'impatto ambientale positiva sui vari progetti di parchi eolici da collegare alla stazione di trasformazione e sui cavidotti alla rete di trasmissione nazionale.

6) *Error in iudicando e omessa pronuncia: violazione dell'art. 4.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e del combinato disposto con l'art. 12 d.lgs. n. 387/2003*, perché nel parere la Soprintendenza ha obliato che a seguito della revisione della perimetrazione del P.U.T.T./P., solo uno dei due tralicci del realizzando cavidotto di collegamento alla rete di trasmissione nazionale Foggia-Larino ricade nella fascia di ml. 150 dal fiume Fortore, e che le dimensioni della stazione di trasformazione erano state notevolmente ridotte mediante sua riprogettazione; inoltre né la Soprintendenza né l'Ufficio parchi hanno considerato che, a fronte della realizzazione di due tralicci oggetto di valutazioni negative, è previsto lo smantellamento di ampia porzione del cavidotti esistente e di quattro tralicci, di cui tre in area vincolata.

7) *Error in iudicando e omessa pronuncia: violazione dell'art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.*, in relazione all'erroneo richiamo nel diniego di altro parere del Servizio assetto del territorio, espresso nel procedimento relativo al progetto EDP S.r.l., riferito all'insistenza della stazione di trasformazione in ambito territoriale esteso di tipo "C", sia in relazione alla progettata riduzione dimensionale della medesima, sia in ragione della esigenza di valutarne comunque la compatibilità paesaggistica.

8) *Error in iudicando e omessa pronuncia: violazione dell'art. 5 comma 7 del d.P.R. n. 357/1997, dell'art. 14 ter comma 5 della legge n. 241/1990. Incompetenza. Eccesso di potere per violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità. Violazione dell'art. 1 comma 2 della legge n. 241/1990 per manifesto e ingiustificato aggravio procedimentale*, perché, in relazione al parere dell'Ufficio Parchi della Regione -evidenziante l'esigenza di interrimento o delocalizzazione del cavidotto- per un verso essa ha costituito oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di V.I.A., per altro aspetto il parere dell'Ufficio Parchi va acquisito solo se il sito d'importanza comunitaria (S.I.C.) ricade, anche parzialmente, in area naturale protetta nazionale, condizione che non riguarda il S.I.C. "Val Fortore -Lago di Occhito".

9.) *Error in iudicando e omessa pronuncia: violazione del giudicato cautelare di cui alle ordinanze del T.A.R. Puglia n. 576/2012 e n. 87/2013*, con le quali era stata sospesa l'efficacia del parere negativo espresso dal Servizio assetto del territorio.

10) *Error in iudicando e omessa pronuncia: eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore grave e manifesto, travisamento, difetto dei presupposti, carenza di motivazione*, ribadendosi le censure svolte sub 6).

11) *Error in iudicando: violazione dell'art. 14 quater comma 3 della legge n. 241/1990*, in relazione all'omessa rimessione della questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto che le

posizioni espresse da Soprintendenza e Ufficio Parchi non potevano considerarsi prevalenti.

12) *Error in iudicando: violazione e errata applicazione del principio di assorbimento dei motivi*, perché non vi sono più capi motivazionali autonomi, onde non si giustifica l'assorbimento dei motivi operato dal primo giudice.

13) *Error in iudicando e ultrapetizione sulla pretesa improcedibilità dell'istanza*, in relazione alla pretesa non definitività del progetto, in quanto il diniego non richiama tale ragione.

14) Riproposizione dei motivi del ricorso n. 1082/2013 avverso il provvedimento conclusivo della V.I.A., così sintetizzate:

I) posto che i rilievi critici del Comitato V.I.A. riguardavano solo gli aerogeneratori 16, 31, 17, 5 e 18, il riferimento specifico della valutazione favorevole agli aerogeneratori 2, 9, 14, 27, 30 e 36 non può intendersi come inteso a escludere dalla valutazione favorevole quelli non espressamente menzionati (1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 34);

II) non sono stati adottati motivi specifici ostativi alla valutazione favorevole per gli aerogeneratori non menzionati;

III) è stata omessa la comunicazione dei motivi ostativi alla valutazione favorevole per gli aerogeneratori non menzionati;

IV) è comunque illegittima la valutazione sfavorevole per gli aerogeneratori 16, 31, 17, 5 e 18 poiché quelli nn. 5 e 17 non sono ubicati in prossimità di fabbricati rurali, mentre quelli nn. 16 e 18 sono in prossimità di fabbricati privi di requisiti di abitabilità e non accatastati, laddove la E.ON, ha rinunciato alla realizzazione del n. 31.

Nel giudizio si è costituita l'Autorità statale appellata che, con memoria difensiva (tardiva) depositata il 30 aprile 2015, ha dedotto l'infondatezza dell'appello, rilevando la legittimità del parere soprindentenzioso espresso dopo le modifiche progettuali ritenute insufficienti a superare i rilievi di incompatibilità paesistica rispetto ai valori del sito di ubicazione in specie dei tralicci da realizzare.

La Regione Puglia, a sua volta, costituitasi in giudizio, con memoria depositata il 16 aprile 2015 ha dedotto l'infondatezza dell'appello: richiamata la natura della conferenza di servizi quale mero "modello di semplificazione amministrativa", si contesta che la V.I.A. possa assorbire la valutazione degli specifici profili di compatibilità paesistica e che essa abbia riguardato le opere di connessione anziché gli aerogeneratori, laddove in ogni caso non potrebbe obliterarsi che la deroga al piano di gestione del S.I.C. "Valle del Fortore - Lago di Occhito" è possibile solo per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi alla salute dell'uomo e quindi condizioni inesistenti nella specie, evidenziando come comunque prima del diniego sia stato attivato "tavolo tecnico" che nondimeno non si è tradotto in una vera e propria "variante progettuale", e ponendo in luce la correttezza del motivato giudizio di prevalenza assegnato ai pareri negativi espressi con riferimento a interessi sensibili, né potendosi e dovendosi far luogo alla rimessione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri quando l'autorità regionale ritenga di conformarsi a pareri negativi.

Nel giudizio si sono costituiti anche Terna S.p.A. e il Comune di Torremaggiore, rispettivamente con memorie depositate il 18 dicembre 2014 e il 24 gennaio 2015, deducendo a loro volta l'illegittimità del diniego per ragioni consimili a quelle svolte nell'appello.

Con memoria difensiva depositata il 18 aprile 2015 e memoria di replica depositata il 28 aprile

2015, l'appellante ha controdedotto agli avversi assunti difensivi.

All'udienza pubblica del 19 maggio 2015 l'appello è stato discusso e riservato per la decisione.

3.) L'appello in epigrafe è fondato, onde in riforma della sentenza gravata e in accoglimento dei ricorsi proposti in primo grado deve essere annullato il diniego di autorizzazione unica, nonché il provvedimento conclusivo della V.I.A., nella parte d'interesse, per le ragioni di seguito precisate.

3.1) In disparte il generale travisamento, compiuto dal primo giudice, dei motivi d'impugnazione - che in effetti non sollecitavano, né nel loro complesso né partitamente considerati, alcun sindacato intrinseco e/o di merito, essendo incentrati essenzialmente su vizi del procedimento o su carenze funzionali della motivazione- deve osservarsi che i profili d'illegittimità dedotti si riassumono in sei ordini di censure:

a) l'assorbimento di ogni questione di compatibilità paesistica e relativa all'inserimento nel S.I.C. "Valle del Fortore - Lago di Occhito" nei provvedimenti di valutazione d'impatto ambientale, in acronimo V.I.A. (riferita all'impianto eolico) e di valutazione d'incidenza ambientale, in acronimo V.INC.A. (riguardante la stazione di trasformazione 150/380 kV con due tratti di elettrodotto e alcune connessioni o stalli), e quindi l'illegittimità dell'acquisizione successiva, nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica, di due nuovi pareri da parte della Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e dell'Ufficio Parchi della Regione Puglia;

b) la nullità e/o inesistenza e/o irrilevanza dei due pareri in quanto acquisiti al di fuori e dopo la conclusione della conferenza di servizi, e quindi l'illegittimità del diniego fondato sul richiamo ai medesimi; e in ogni caso l'esigenza di una riconvocazione della conferenza di servizi nel cui alveo ricondurre l'esame dei profili di criticità evidenziati nei due pareri;

c) il travisamento del contenuto dei due pareri, in quanto non recanti radicale dissenso alla realizzazione della stazione di trasformazione sebbene l'evidenziazione di alcune problematiche;

d) l'erroneità della considerazione che i due pareri esprimessero "posizioni prevalenti" in quanto attinenti a interessi sensibili, rispetto alle altre posizioni di senso favorevole espresse nella conferenza di servizi;

e) l'omessa rimessione della decisione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

f) l'illegittimità sotto vari profili della V.I.A. sul progetto d'impianto eolico dell'appellante, limitativa del numero di aerogeneratori installabili, con riproposizione delle relative censure, "assorbite" sotto il profilo dell'improcedibilità per carenza d'interesse alla relativa impugnativa in relazione alla ritenuta legittimità del diniego di autorizzazione unica.

3.1.a) Con riguardo al primo ordine di censure, deve osservarsi che, nel caso di specie, sono intervenuti sia la V.I.A. (riferita all'impianto e alle opere di connessione), sia la V.INC.A. (relativa alla stazione di trasformazione), e la seconda, precipuamente con determinazione del Commissario ad acta (nominato con ordinanza del T.A.R. Puglia) n. 2745 del 4 settembre 2012.

Nel caso di specie la valutazione d'incidenza ambientale era obbligatoria, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 ("*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*"), nonché dell'art. 4 comma 4 della legge regionale pugliese 12 aprile 2001, n. 11, perché

la stazione di trasformazione e soprattutto parte delle linee aeree ricadono nel sito d'importanza comunitaria, in acronimo S.I.C., IT9110002 "Valle del Fortore - Lago di Occhito" (oltre che in zona marginale dell'IBA, acronimo di Important Bird Areas 126 "Monti della Daunia").

Orbene, proprio in riferimento alla valutazione favorevole d'incidenza ambientale, di cui al richiamato provvedimento commissariale, precipuamente riferito alla stazione di trasformazione e all'elettrodotto di collegamento con la linea ad alta tensione Foggia-Larino, non risulta sia stato acquisito né il parere della Soprintendenza né quello dell'Ufficio Parchi, ossia dell'ente gestore del S.I.C., e in ogni caso di essi non è fatta menzione alcuna nel provvedimento.

Ne consegue che, almeno per tale aspetto, comunque decisivo, il primo ordine di censure è destituito di fondamento giuridico, non potendosi postulare l'invocato "assorbimento" nel provvedimento di V.INC.A. di valutazioni che non sono state espresse nel relativo subprocedimento.

3.1.b) Quanto al secondo ordine di censure, è incontestato e inconfutabile che i pareri sono stati acquisiti al di fuori della conferenza di servizi prevista dall'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 (*"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*), e in effetti, quanto al parere della Soprintendenza, su richiesta dello stesso Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo della Regione Puglia, di cui alla nota n. 3278 di prot. del 16 aprile 2013, nella quale peraltro si faceva espressa riserva, nel caso in cui non fossero superati i rilievi in ordine ai "tralicci di sostegno della linea 380 kv" di "convocare una nuova riunione della conferenza di servizi".

Sotto questo aspetto lo stesso giudice amministrativo pugliese ne riconosce l'irritualità, e purtuttavia esclude che essi possano considerarsi nulli o "tamquam non esset", con il richiamo ai principi enunciati dalla sentenza della VI Sezione n. 1144 del 10 marzo 2014, largamente citata e riportata.

Osserva il Collegio che le conclusioni cui perviene il T.A.R. sono erranee sotto un duplice profilo:

- in termini obiettivi, perché i due pareri avrebbero dovuto essere acquisiti nella sede procedimentale tipica di valutazione d'incidenza ambientale, di talché con la nota dirigenziale n. 3278 di prot. del 16 aprile 2013 si è, di fatto, provveduto a colmare una lacuna istruttoria rilevante;
- da altro punto di vista, perché nella invocata sentenza l'esclusione della nullità e/o irrilevanza del parere acquisito al di fuori della conferenza di servizi era collegata ad una situazione di fatto specifica (vi era stato precedente parere negativo formulato in modo rituale in conferenza di servizi, e il successivo parere era stato manifestato su progetto di variante sostitutivo di quello originario), concludendosi che non poteva rilasciarsi sic et simpliciter l'autorizzazione unica occorrendo riconvocare la conferenza di servizi.

In altri termini, mentre deve convenirsi che i due pareri non possano considerarsi ex se irrilevanti o nulli - ma per ragioni ben diverse da quelle considerate dal primo giudice - è invece fondata l'altra censura relativa all'omessa riconvocazione della conferenza di servizi, oggetto di espressa riserva nella nota dirigenziale, con ciò dunque manifestandosi la consapevolezza dell'esigenza di ricondurre eventuali problematiche ostative al rilascio della autorizzazione unica al luogo procedimentale tipizzato e ineludibile.

3.c) Nell'alveo della riconvocanda conferenza di servizi, andava ricondotto l'esame dei profili di criticità espressi dai due pareri che, secondo quanto pure esattamente dedotto dall'appellante, non

integravano un dissenso radicale e insuperabile, e che in ogni caso, pena l'elusione del principio del "dissenso costruttivo", andavano assoggettati a più puntuale e dialogico esame, al fine consentire sia puntualizzazioni e chiarimenti in ordine alle loro indicazioni, nonché eventuali ulteriori affinamenti progettuali tali da rendere del tutto compatibile con i valori paesistici e naturalistici la realizzazione della stazione elettrica a 380/150 kV collegata alla linea di rete di trasmissione nazionale a 380 kV Foggia-Larino, cui dovevano connettersi quello della ricorrente e vari altri parchi eolici.

3.d-e) La fondatezza delle censure d'anzì esaminare, comportando la rinnovazione del procedimento e la riconvocazione della conferenza di servizi, determina l'assorbimento delle ulteriori censure relative alla contestata prevalenza dei due pareri e all'omessa rimessione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3.f) E' altresì fondata e assorbente la riproposta censura di difetto di motivazione, riferita alla valutazione di impatto ambientale, con riferimento a una parte degli aerogeneratori ivi non menzionati.

4.) Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

5.) In conclusione, l'appello deve essere accolto, onde, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento parziale dei ricorsi riuniti proposti in primo grado deve annullarsi il diniego di autorizzazione unica di cui alla nota dirigenziale n. 5374 di prot. del 26 giugno 2013, nonché il provvedimento conclusivo della V.I.A. relativa all'impianto dell'appellante, salvi i provvedimenti ulteriori dell'Amministrazione.

6.) In relazione alla relativa novità delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per dichiarare compensate per intero le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello in epigrafe, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, accoglie i ricorsi proposti in primo grado, nei limiti di cui in motivazione, e annulla il diniego di autorizzazione unica di cui alla nota dirigenziale n. 5374 di prot. del 26 giugno 2013, nonché il provvedimento conclusivo della V.I.A. relativa all'impianto dell'appellante, salvi i provvedimenti ulteriori dell'Amministrazione.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:



Paolo Numerico, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

•

N. 04733/2015REG.PROV.COLL.

N. 08860/2014 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

## SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8860 del 2014, proposto da:

NCD Divisione Eolica S.r.l., con sede in Castelnuovo della Daunia, in persona dell'Amministratore unico pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacomo Mescia e Giuseppe Mescia, e elettivamente domiciliata in Roma, alla via Paisiello n. 55, presso lo studio dell'avv. F.G. Scoca, per mandato a margine dell'appello;

contro

- Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Liberti e Tiziana Teresa Colelli, e elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Barberini n. 36, presso la delegazione della Regione Puglia, per mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio;

- Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

- Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, già interveniente ad adiuvandum nel giudizio di primo grado, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Bruno, Filippo Di Stefano e Stefano Mastrolilli, e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma alla via F. Denza n. 15, per mandato a margine della memoria di costituzione;

- Comune di Torremaggiore, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Antonucci, e elettivamente domiciliato in Roma, alla via di Pietralata 320/d/8, presso lo studio dell'avv. Gigliola Mazza Ricci, per mandato in calce alla memoria di costituzione;

- Provincia di Foggia, Ministero dello Sviluppo Economico, Azienda Sanitaria Locale - Asl di Foggia, Aeronautica Militare - Comando 3° Regione Aerea - Rep. Territorio e Patrimonio, Marina Militare - Comando in Capo Dipartimento dello Ionio e Canale D'Otranto, Comando Militare Esercito Puglia, Autorità di Bacino della Puglia, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Enav Spa, Acquedotto Pugliese Spa, Arpa Puglia, Direzione Generale, Consorzio per la Bonifica della Capitanata, Autorità di Bacino Interregionale dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, Ministero dell'Interno, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ustif Puglia Basilicata Calabria e Sicilia, Ministero della Difesa, Direzione Generale dei lavori del Demanio, Ciga - Aeroporto M. De Bernardi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti come tali in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, già interveniente ad adiuvandum nel giudizio di primo grado, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Bruno, Filippo Di Stefano e Stefano Mastrolilli, e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma alla via F. Denza n. 15, per mandato a margine della memoria di costituzione;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, n. 721 del 12 giugno 2014, resa tra le parti, con cui, in ordine al ricorso in primo grado n.r. n. 23/2013, è stata dichiarata improcedibile l'originaria impugnativa di atti endoprocedimentali e rigettata quella, proposta con motivi aggiunti, relativa al diniego di autorizzazione unica di cui alla nota dirigenziale n. 5374 di prot. del 26 giugno 2013 e degli atti a essa presupposti, con compensazione delle spese di giudizio.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, di Terna S.p.A., e del Comune di Torremaggiore

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2015 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l'avv. Mescia per NCD Divisione Eolica S.r.l., gli avv.ti Liberti e Colelli per la Regione Puglia, l'avv. Bruno per Terna S.p.A., l'avv. Antonucci per il Comune di Torremaggiore e gli avvocati di Stato Elefante e Gentili per il Ministero per i beni e le attività culturali;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1.) NCD Divisione Eolica S.r.l., con sede in Castelnuovo della Daunia, operante nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, ha presentato, chiedendo l'autorizzazione unica integrata, tre progetti per la realizzazione di tre parchi eolici, da realizzare rispettivamente uno in agro di Torremaggiore (con potenza di 90 MW) e due in agro di Castelnuovo della Daunia (di potenza pari, per uno a 120-132 MW e per l'altro a 33 MW), da collegare alla linea di rete di trasmissione nazionale a 380 kV Foggia-Larino, mediante la costruzione, a cura di Terna S.p.A., di una stazione di trasformazione 150/380 kV con due tratti di elettrodotto e alcune connessioni o stalli.

All'esito di laborioso procedimento, con determinazione dirigenziale regionale n. 5374 di prot. del 26 giugno 2013 l'autorizzazione è stata negata in relazione ai condivisi rilievi -ritenuti ostativi e riferiti a profili di "criticità" afferenti alla realizzazione della stazione di trasformazione 150/380 kV- contenuti dei pareri della Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Bari, Barletta-Andria-Trani n. 6976 del 15 maggio 2013, trasmesso con nota della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici n. 4265 di prot. del 22 maggio 2013 e dell'Ufficio Parchi della Regione Puglia n. 4298 del 14 maggio 2013.

Con sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, n. 721 del 12 giugno 2014 è stata dichiarata improcedibile l'originaria impugnativa di atti endoprocedimentali e rigettata quella, proposta con motivi aggiunti, relativa al diniego di autorizzazione unica di cui alla nota dirigenziale n. 5374 di prot. del 26 giugno 2013 e degli atti a essa presupposti.

Il T.A.R. ha ritenuto, in estrema sintesi, che tutte le censure dedotte fossero suscettibili di "disamina unitaria", che in effetti esse afferissero a "plurime e non censurabili valutazioni tecniche operate dalla Amministrazione regionale...costituenti espressioni di ampia discrezionalità tecnica, non inficiate da vizi macroscopici, a fronte di una motivazione estremamente dettagliata in ordine ai vari profili ostativi alla installazione del progetto proposto", che i pareri ancorché resi al di fuori della conferenza di servizi non potessero considerarsi "tamquam non esset" (con richiamo a orientamento di cui a Cons. Stato, Sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1144), e rilevandone la "prevalenza", rispetto ai pareri di segno favorevole espressi da altre amministrazioni, in quanto afferenti a interessi sensibili, e che la loro motivata condivisione da parte dell'Amministrazione regionale escludeva l'alternativamente invocata rimessione della questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2.) Con il corposo appello in epigrafe, notificato il 24 ottobre 2014 e depositato il 4 novembre 2014, la predetta sentenza è stata impugnata deducendo, in estrema sintesi, le seguenti censure:

1) *Error in iudicando: violazione e falsa applicazione del principio dispositivo ex art. 112 c.p.c., mancato esame dei motivi di gravame secondo l'ordine proposto, omessa pronuncia sui singoli profili di gravame, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, non essendo stata seguita la graduazione dei motivi proposta in ricorso e essendo stata omessa la pronuncia su ciascuno di essi e in specie su questioni preliminari e pregiudiziali.*

1.1) *Error in iudicando: violazione e falsa applicazione della direttiva 2001/77/CE, recepita col d.lgs. n. 12/2003, della direttiva 2009/28/CE, recepita con d.lgs. n. 28/2011, dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, degli artt. 14 ss. legge n. 241/1990, degli artt. 14.6 e 15.5 d.m. 10 settembre 2010. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza manifesta del diniego impugnato, sviamento, perché i due pareri, in quanto acquisiti al di fuori della conferenza di servizi, sono tamquam non essent, avendo il T.A.R. travisato contenuto e principi*

espressi dalla pure richiamata sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1144).

Peraltro lo stesso Servizio Energia della Regione Puglia nel richiedere alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia se potessero considerarsi superati i profili ostativi (nota n. 3278 del 16 aprile 2013) aveva preavvertito che "...diversamente occorrerà convocare una nuova riunione della conferenza di servizi", salvo poi, contraddittoriamente, adottare senz'altro il provvedimento di diniego.

Inoltre, secondo il principio del "dissenso costruttivo" la Soprintendenza e l'Ufficio Parchi della Regione avrebbero dovuto indicare quali modifiche progettuali ulteriori (rispetto a quelle già predisposte) alla stazione di trasformazione fossero necessarie per superare i divisati profili di incompatibilità.

*1.2) Error in iudicando: violazione e falsa applicazione del principio dispositivo ex art. 112 c.p.c., omessa pronuncia sul secondo motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione dell'art. 26 comma 4 del d.lgs. n. 152/2006 e del punto 3) della deliberazione di G.R. n. 2122 del 23 ottobre 2012. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, sviamento, in relazione all'omessa pronuncia sull'invocata illegittima acquisizione dei due pareri essendo già intervenuta valutazione d'impatto ambientale positiva sui vari progetti di parchi eolici da collegare alla stazione di trasformazione e sui cavidotti alla rete di trasmissione nazionale.*

*1.3) Error in iudicando. violazione e falsa applicazione dell'art. 113 Cost., dell'art. 12 d.lgs. n. 387/2003, dell'art. 14 ter comma 6 bis e 9 della legge n. 241/1990, degli artt. 14.6 e 15.1 d.m. 10 settembre 2010. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza del diniego, sviamento, perché, a differenza di quanto opinato dal T.A.R., il diniego non ha motivato sulla prevalenza dei pareri posti a suo fondamento rispetto alle altre posizioni favorevoli espresse dalle altre amministrazioni intervenute, i pareri suddetti non hanno evidenziato profili di radicale incompatibilità, e quindi dissensi insuperabili, era già intervenuta valutazione d'impatto ambientale e di incidenza ambientale positiva, da considerare comprensiva anche degli aspetti paesaggistici.*

*1.4) Error in iudicando: violazione e falsa applicazione dell'art. 14 quater comma 3 della legge n. 241/1990, dell'art. 120 Cost., del principio di leale collaborazione. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, illogicità e sviamento, in relazione all'omessa rimessione della questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto che le posizioni espresse da Soprintendenza e Ufficio Parchi non potevano considerarsi prevalenti, tenuto conto che lo stesso Servizio Energia, nella nota n. 3005 dell'8 aprile 2013 si era riservato la rimessione.*

*1.5) Error in iudicando: violazione e falsa applicazione del principio dispositivo ex art. 112 c.p.c., omessa pronuncia sui singoli profili di gravame, violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, contraddittorietà e erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, perché con il ricorso non sono stati dedotti motivi intesi a sollecitare un sindacato intrinseco su ambiti di discrezionalità tecnica, avendo invece posto in luce che il parere la Soprintendenza ha obliterato che a seguito della revisione della perimetrazione del P.U.T.T./P., solo uno dei due tralicci del realizzando cavidotto di collegamento alla rete di trasmissione nazionale Foggia-Larino ricade nella fascia di ml. 150 dal fiume Fortore, e che le dimensioni della stazione di trasformazione erano state notevolmente ridotte mediante sua riprogettazione e che il parere dell'Ufficio Parchi non ha considerato quanto acclarato nel provvedimento conclusivo della V.I.A. che escludeva nella specie trattarsi di nuovo elettrodotto, piuttosto che di modifica e risanamento della linea esistente, dovendosi considerare poco attuabile e incompatibile in linea tecnica l'interramento del cavidotto che comporterebbe attraversamento del*

fiume Fortore.

Nel giudizio si è costituita l'Autorità statale appellata che, con memoria difensiva (tardiva) depositata il 30 aprile 2015 ha dedotto l'infondatezza dell'appello, rilevando la legittimità del parere soprindentenzioso espresso dopo le modifiche progettuali ritenute insufficienti a superare i rilievi di incompatibilità paesistico rispetto ai valori del sito di ubicazione in specie dei tralicci da realizzare.

La Regione Puglia, a sua volta, costituitasi in giudizio, con memoria depositata il 24 gennaio 2015 ha dedotto l'infondatezza dell'appello: richiamata la natura della conferenza di servizi quale mero "modello di semplificazione amministrativa", si contesta che la V.I.A. possa assorbire la valutazione degli specifici profili di compatibilità paesistica e che essa abbia riguardato le opere di connessione anziché gli aerogeneratori, laddove in ogni caso non potrebbe obliterarsi che la deroga al piano di gestione del S.I.C. "Valle del Fortore - Lago di Occhito" è possibile solo per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi alla salute dell'uomo e quindi condizioni inesistenti nella specie, evidenziando come comunque prima del diniego sia stato attivato "tavolo tecnico" che nondimeno non si è tradotto in una vera e propria "variante progettuale", e ponendo in luce la correttezza del motivato giudizio di prevalenza assegnato ai pareri negativi espressi con riferimento a interessi sensibili, né potendosi e dovendosi far luogo alla rimessione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri quando l'autorità regionale ritenga di conformarsi a pareri negativi.

Nel giudizio si sono costituiti anche Terna S.p.A. e il Comune di Torremaggiore, rispettivamente con memorie depositate il 18 dicembre 2014 e il 24 gennaio 2015, deducendo a loro volta l'illegittimità del diniego per ragioni consimili a quelle svolte nell'appello.

Con memoria difensiva depositata il 18 aprile 2015 e memoria di replica depositata il 28 aprile 2015, l'appellante ha controdedotto agli avversi assunti difensivi.

All'udienza pubblica del 19 maggio 2015 l'appello è stato discusso e riservato per la decisione.

3.) L'appello in epigrafe è fondato, onde in riforma della sentenza gravata e in accoglimento del ricorso proposto in primo grado deve essere annullato il diniego di autorizzazione unica, per le ragioni di seguito precisate.

3.1) In disparte il generale travisamento, compiuto dal primo giudice, dei motivi d'impugnazione - che in effetti non sollecitavano, né nel loro complesso né partitamente considerati, alcun sindacato intrinseco e/o di merito, essendo incentrati essenzialmente su vizi del procedimento o su carenze funzionali della motivazione- deve osservarsi che i profili d'illegittimità dedotti si riassumono in cinque ordini di censure:

a) l'assorbimento di ogni questione di compatibilità paesistica e relativa all'inserimento nel S.I.C. "Valle del Fortore - Lago di Occhito" nei provvedimenti di valutazione d'impatto ambientale, in acronimo V.I.A. (riferita all'impianto eolico) e di valutazione d'incidenza ambientale, in acronimo V.INC.A. (riguardante la stazione di trasformazione 150/380 kV con due tratti di elettrodotto e alcune connessioni o stalli), e quindi l'illegittimità dell'acquisizione successiva, nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica, di due nuovi pareri da parte della Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Bari, Barletta-Andria-Trani e dell'Ufficio Parchi della Regione Puglia;

b) la nullità e/o inesistenza e/o irrilevanza dei due pareri in quanto acquisiti al di fuori e dopo la conclusione della conferenza di servizi, e quindi l'illegittimità del diniego fondato sul richiamo ai medesimi; e in ogni caso l'esigenza di una riconvocazione della conferenza di servizi nel cui alveo

ricondere l'esame dei profili di criticità evidenziati nei due pareri;

c) il travisamento del contenuto dei due pareri, in quanto non recanti radicale dissenso alla realizzazione della stazione di trasformazione sebbene l'evidenziazione di alcune problematiche;

d) l'erroneità della considerazione che i due pareri esprimessero "posizioni prevalenti" in quanto attinenti a interessi sensibili, rispetto alle altre posizioni di senso favorevole espresse nella conferenza di servizi;

e) l'omessa rimessione della decisione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

3.1.a) Con riguardo al primo ordine di censure, deve osservarsi che, nel caso di specie, sono intervenuti sia la V.I.A. (riferita all'impianto e alle opere di connessione), sia la V.INC.A. (relativa alla stazione di trasformazione), e la seconda, precipuamente con determinazione del Commissario ad acta (nominato con ordinanza del T.A.R. Puglia n. 2745 del 4 settembre 2012).

Nel caso di specie la valutazione d'incidenza ambientale era obbligatoria, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 ("Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"), nonché dell'art. 4 comma 4 della legge regionale pugliese 12 aprile 2001, n. 11, perché la stazione di trasformazione e soprattutto parte delle linee aeree ricadono nel sito d'importanza comunitaria, in acronimo S.I.C., IT9110002 "Valle del Fortore - Lago di Occhito" (oltre che in zona marginale dell'IBA, acronimo di Important Bird Areas 126 "Monti della Daunia").

Orbene, proprio in riferimento alla valutazione favorevole d'incidenza ambientale, di cui al richiamato provvedimento commissariale, precipuamente riferito alla stazione di trasformazione e all'elettrodotto di collegamento con la linea ad alta tensione Foggia-Larino, non risulta sia stato acquisito né il parere della Soprintendenza né quello dell'Ufficio Parchi, ossia dell'ente gestore del S.I.C., e in ogni caso di essi non è fatta menzione alcuna nel provvedimento.

Ne consegue che, almeno per tale aspetto, comunque decisivo, il primo ordine di censure è destituito di fondamento giuridico, non potendosi postulare l'invocato "assorbimento" nel provvedimento di V.INC.A. di valutazioni che non sono state espresse nel relativo subprocedimento.

3.1.b) Quanto al secondo ordine di censure, è incontestato e inconfutabile che i pareri sono stati acquisiti al di fuori della conferenza di servizi prevista dall'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 ("Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"), e in effetti, quanto al parere della Soprintendenza, su richiesta dello stesso Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo della Regione Puglia, di cui alla nota n. 3278 di prot. del 16 aprile 2013, nella quale peraltro si faceva espressa riserva, nel caso in cui non fossero superati i rilievi in ordine ai "tralicci di sostegno della linea 380 kv" di "convocare una nuova riunione della conferenza di servizi".

Sotto questo aspetto lo stesso giudice amministrativo pugliese ne riconosce l'irritualità, e purtuttavia esclude che essi possano considerarsi nulli o "tamquam non essent", con il richiamo ai principi enunciati dalla sentenza della VI Sezione n. 1144 del 10 marzo 2014, largamente citata e riportata.

Osserva il Collegio che le conclusioni cui perviene il T.A.R. sono erronee sotto un duplice profilo:

- in termini obiettivi, perché i due pareri avrebbero dovuto essere acquisiti nella sede procedimentale tipica di valutazione d'incidenza ambientale, di tal che con la nota dirigenziale n. 3278 di prot. del 16 aprile 2013 si è, di fatto, provveduto a colmare una lacuna istruttoria rilevante;

- da altro punto di vista, perché nella invocata sentenza, l'esclusione della nullità e/o irrilevanza del parere acquisito al di fuori della conferenza di servizi era collegata ad una situazione di fatto specifica (vi era stato precedente parere negativo formulato in modo rituale in conferenza di servizi, e il successivo parere era stato manifestato su progetto di variante sostitutivo di quello originario), concludendosi che non poteva rilasciarsi sic et simpliciter l'autorizzazione unica occorrendo riconvocare la conferenza di servizi.

In altri termini, mentre deve convenirsi che i due pareri non possano considerarsi ex se irrilevanti o nulli - ma per ragioni ben diverse da quelle considerate dal primo giudice - è invece fondata l'altra censura relativa all'omessa riconvocazione della conferenza di servizi, oggetto di espressa riserva nella nota dirigenziale, con ciò dunque manifestandosi la consapevolezza dell'esigenza di ricondurre eventuali problematiche ostative al rilascio della autorizzazione unica al luogo procedimentale tipizzato e ineludibile.

3.c) Nell'alveo della riconvocanda conferenza di servizi, andava ricondotto l'esame dei profili di criticità espressi dai due pareri che, secondo quanto pure esattamente dedotto dall'appellante, non integravano un dissenso radicale e insuperabile, e che in ogni caso, pena l'elusione del principio del "dissenso costruttivo", andavano assoggettati a più puntuale e dialogico esame, al fine consentire sia puntualizzazioni e chiarimenti in ordine alle loro indicazioni, nonché eventuali ulteriori affinamenti progettuali tali da rendere del tutto compatibile con i valori paesistici e naturalistici la realizzazione della stazione elettrica a 380/150 kV collegata alla linea di rete di trasmissione nazionale a 380 kV Foggia-Larino, cui dovevano connettersi i vari parchi eolici.

3.d-e) La fondatezza delle censure dianzi esaminare, comportando la rinnovazione del procedimento e la riconvocazione della conferenza di servizi, determina l'assorbimento delle ulteriori censure relative alla contestata prevalenza dei due pareri e all'omessa rimessione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4.) Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

5.) In conclusione, l'appello deve essere accolto, onde, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento parziale dei ricorsi riuniti proposti in primo grado deve annullarsi il diniego di autorizzazione unica di cui alla nota dirigenziale n. 5374 di prot. del 26 giugno 2013, salvi i provvedimenti ulteriori dell'Amministrazione.

6.) In relazione alla relativa novità delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per dichiarare compensate per intero le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello in epigrafe, e per



l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso proposto in primo grado e annulla il diniego di autorizzazione unica di cui alla nota dirigenziale n. 5374 di prot. del 26 giugno 2013, salvi i provvedimenti ulteriori dell'Amministrazione.

Spese del doppio grado di giudizio compensate .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

•

N. 04734/2015REG.PROV.COLL.

N. 08911/2014 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

## SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8911 del 2014, proposto da:

Repano Wind S.r.l., con sede in Milano, in persona del procuratore speciale nominato per atto a rogito del notaio Monica Grammatica di Verbania, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Molé, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliata in Roma, alla via Nicolò Porpora n. 16, per mandato a margine dell'appello;

contro

- Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Liberti e Tiziana Teresa Colelli, e elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Barberini n. 36, presso la delegazione della Regione Puglia, per mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio;

- Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

Provincia di Foggia, Comune di Torremaggiore, Comune di Casalnuovo Monterotaro, Sorgenia Spa, Cascade e Cateratte Srl, Cicawind Srl, Triolo 1 Srl, Api Nova Energia Srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, n. 720 del 12 giugno 2014, resa tra le parti, con cui è stato rigettato il ricorso in primo grado n.r. 12/2014 relativo al diniego di

autorizzazione unica di cui alle note dirigenziali n. 8234 di prot. del 18 ottobre 2013 e n. 8401 di prot. del 25 ottobre 2013 e degli atti a esse presupposti, con compensazione delle spese di giudizio

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2015 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi per l'avv. Bucello, per delega dell'avv. Molè, per Repano Wind S.r.l., gli avv.ti Liberti e Colelli per la Regione Puglia e gli avvocati di Stato Elefante e Gentili per il Ministero per i beni e le attività culturali;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1.) Repano Wind S.r.l., con sede in Milano, operante nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, ha presentato, chiedendo l'autorizzazione unica integrata, un progetto per la realizzazione di un parco eolico (con potenza di 40 MW) da realizzare in agro di Casalnuovo Monterotaro da collegare alla linea di rete di trasmissione nazionale a 380 kV Foggia-Larino, mediante la costruzione, a cura di Terna S.p.A., di una stazione di trasformazione 150/380 kV con due tratti di elettrodotto e alcune connessioni o stalli.

All'esito di laborioso procedimento, con determinazioni dirigenziali regionali n. 8234 di prot. del 18 ottobre 2013 e n. 8401 di prot. del 25 ottobre 2013 l'autorizzazione è stata negata in relazione ai condivisi rilievi -ritenuti ostativi e riferiti a profili di "criticità" afferenti alla realizzazione della stazione di trasformazione 150/380 kV- contenuti dei pareri della Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Bari, Barletta-Andria-Trani n. 6976 del 15 maggio 2013, trasmesso con nota della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici n. 4265 di prot. del 22 maggio 2013 e dell'Ufficio Parchi della Regione Puglia n. 4298 del 14 maggio 2013.

Con sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, n. 720 del 12 giugno 2014 è stato rigettato il ricorso in primo grado n.r. 12/2014 relativo al diniego di autorizzazione unica.

Il T.A.R. ha ritenuto, in estrema sintesi, che tutte le censure dedotte fossero suscettibili di "disamina unitaria", che in effetti esse afferissero a "plurime e non censurabili valutazioni tecniche operate dalla Amministrazione regionale...costituenti espressioni di ampia discrezionalità tecnica, non inficcate da vizi macroscopici, a fronte di una motivazione estremamente dettagliata in ordine ai vari profili ostativi alla installazione del progetto proposto", che i pareri ancorché resi al di fuori della conferenza di servizi non potessero considerarsi "tamquam non essent" (con richiamo a orientamento di cui a Cons. Stato, Sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1144), e rilevandone la "prevalenza",

rispetto ai pareri di segno favorevole espressi da altre amministrazioni, in quanto afferenti a interessi sensibili, e che la loro motivata condivisione da parte dell'Amministrazione regionale escludeva l'alternativamente invocata rimessione della questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2.) Con il corposo appello in epigrafe, notificato il 27 ottobre 2014 e depositato il 5 novembre 2014, la predetta sentenza è stata impugnata deducendo, in estrema sintesi, le seguenti censure:

1) *Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 26 d.lgs. n. 152/2006 e della delibera di G.R. n. 2122/2012, degli artt. 136, 142 e 146 d.lgs. n. 42/2004, degli artt. 3 e 6 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e erroneità della motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà*, perché i due pareri, in quanto acquisiti al di fuori della conferenza di servizi, non avrebbero potuto né dovuto essere acquisiti e tantomeno posti a fondamento del diniego, essendo peraltro già intervenuta valutazione d'impatto ambientale e di incidenza ambientale positiva, e essendo ammessi dal regolamento di gestione del S.I.C. "Valle del Fortore - Lago di Occhito" gli interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico di impianti esistenti; peraltro i pareri non hanno evidenziato profili di radicale incompatibilità, e quindi dissensi insuperabili, non hanno considerato la revisione della perimetrazione del P.U.T.T./P., di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale di Torremaggiore n. 36 del 9 marzo 2013, in relazione alla quale solo uno dei due tralicci del realizzando cavidotto di collegamento alla rete di trasmissione nazionale Foggia-Larino ricade nella fascia di ml. 150 dal fiume Fortore, e che le dimensioni della stazione di trasformazione erano state notevolmente ridotte mediante sua riprogettazione.

2) *Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 26 d.lgs. n. 152/2006 e della delibera di G.R. n. 2122/2012, degli artt. 1, 3 e 6 della legge n. 241/1990, dell'art. 5 del d.P.R. n. 357/1997, degli artt. 4 e 6 della l.r. n. 11/2001, dell'art. 19 del regolamento di gestione del SIC. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e mancanza e/o erroneità della motivazione, contraddittorietà, sviamento*, perché la sentenza non si è espressa sulle censure relative alla parte motiva del diniego concernente la pretesa nullità del provvedimento (favorevole) di valutazione d'incidenza ambientale e sul preteso (ma inesigibile) mancato adeguamento ai rilievi del parere dell'Ufficio Parchi, relativi allo spostamento dei due tratti di elettrodotto; tali censure, riproposte, sono viceversa fondate: perché il provvedimento è stato emanato dall'Autorità competente (Provincia, e per essa Commissario ad acta nominato dal T.A.R. in relazione al silenzio-rifiuto) non essendo prescritta l'acquisizione del parere dell'ente di gestione del S.I.C., e comunque tali profili configurerebbero mera illegittimità e non nullità di provvedimento non impugnato e ormai inoppugnabile; perché il parere dell'Ufficio Parchi non può sovrapporsi alla favorevole valutazione di incidenza ambientale, che escludeva nella specie trattarsi di nuovo elettrodotto, piuttosto che di modifica e risanamento della linea esistente, non soggetta a obbligo di interrimento prescritto solo per le linee di nuovi elettrodotti a alta e media tensione dall'art. 19 del regolamento di gestione del S.I.C., dovendosi alternativamente opinare l'illegittimità dello stesso regolamento qualora escluda il risanamento di manufatti esistenti o ne imponga la loro radicale trasformazione.

3.) *Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/20034, degli artt. 1 e 14 e ss. della legge n. 241/1990, dell'art. 6 della l.r. n.11/2001. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e erroneità della motivazione*, ribadendosi l'inutilizzabilità dei due pareri siccome acquisiti fuori dalla conferenza di servizi, evidenziandosi il travisamento dei principi espressi dalla richiamata sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1144) e contestandosi che essi costituiscano posizione prevalente solo perché afferenti a interessi sensibili, peraltro essendo già intervenuta valutazione d'impatto e incidenza

ambientale positiva.

4.) *Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.lgs n. 387/2003, degli artt. 2.2 e 3.3. dell'allegato alla deliberazione di G.R. n. 3029/2012, degli artt. 1 e 11 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e erroneità della motivazione*, perché in luogo del diniego avrebbe potuto essere accordata autorizzazione parziale, "subordinando l'assenso definitivo...a una rivisitazione degli elaborati riguardanti le opere di connessione stesse", non essendosi pronunciato nemmeno su tale profilo il giudice amministrativo pugliese.

Nel giudizio si è costituita l'Autorità statale appellata che, con memoria difensiva (tardiva) depositata il 30 aprile 2015 ha dedotto l'infondatezza dell'appello, rilevando la legittimità del parere soprindentenzioso espresso dopo le modifiche progettuali ritenute insufficienti a superare i rilievi di incompatibilità paesistico rispetto ai valori del sito di ubicazione in specie dei tralicci da realizzare.

La Regione Puglia, a sua volta, costituitasi in giudizio, con memoria depositata il 18 aprile 2015 ha dedotto l'infondatezza dell'appello: richiamata la natura della conferenza di servizi quale mero "modello di semplificazione amministrativa", si contesta che la V.I.A. possa assorbire la valutazione degli specifici profili di compatibilità paesistica e che essa abbia riguardato le opere di connessione anziché gli aerogeneratori, laddove in ogni caso non potrebbe obliterarsi che la deroga al piano di gestione del S.I.C. "Valle del Fortore - Lago di Occhito" è possibile solo per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi alla salute dell'uomo e quindi condizioni inesistenti nella specie, evidenziando come comunque prima del diniego sia stato attivato "tavolo tecnico" che nondimeno non si è tradotto in una vera e propria "variante progettuale", e ponendo in luce la correttezza del motivato giudizio di prevalenza assegnato ai pareri negativi espressi con riferimento a interessi sensibili, né potendosi e dovendosi far luogo alla rimessione alla Presidenza.

Con memoria difensiva depositata il 18 aprile 2015 e memoria di replica depositata il 28 aprile 2015, l'appellante ha controdedotto agli avversi assunti difensivi.

All'udienza pubblica del 19 maggio 2015 l'appello è stato discusso e riservato per la decisione.

3.) L'appello in epigrafe è fondato, onde in riforma della sentenza gravata e in accoglimento del ricorso proposto in primo grado deve essere annullato il diniego di autorizzazione unica, per le ragioni di seguito precisate.

3.1) In disparte il generale travisamento, compiuto dal primo giudice, dei motivi d'impugnazione - che in effetti non sollecitavano, né nel loro complesso né partitamente considerati, alcun sindacato intrinseco e/o di merito, essendo incentrati essenzialmente su vizi del procedimento o su carenze funzionali della motivazione- deve osservarsi che i profili d'illegittimità dedotti si riassumono in sei ordini di censure:

a) l'assorbimento di ogni questione di compatibilità paesistica e relativa all'inserimento nel S.I.C. "Valle del Fortore - Lago di Occhito" nei provvedimenti di valutazione d'impatto ambientale, in acronimo V.I.A. (riferita all'impianto eolico) e di valutazione d'incidenza ambientale, in acronimo V.INC.A. (riguardante la stazione di trasformazione 150/380 kV con due tratti di elettrodotto e alcune connessioni o stalli), e quindi l'illegittimità dell'acquisizione successiva, nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica, di due nuovi pareri da parte della Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Bari, Barletta-Andria-Trani e dell'Ufficio Parchi della Regione Puglia;

b) la nullità e/o inesistenza e/o irrilevanza dei due pareri in quanto acquisiti al di fuori e dopo la conclusione della conferenza di servizi, e quindi l'illegittimità del diniego fondato sul richiamo ai medesimi; e in ogni caso l'esigenza di una riconvocazione della conferenza di servizi nel cui alveo ricondurre l'esame dei profili di criticità evidenziati nei due pareri;

c) il travisamento del contenuto dei due pareri, in quanto non recanti radicale dissenso alla realizzazione della stazione di trasformazione sebbene l'evidenziazione di alcune problematiche;

d) l'erroneità della considerazione che i due pareri esprimessero "posizioni prevalenti" in quanto attinenti a interessi sensibili, rispetto alle altre posizioni di senso favorevole espresse nella conferenza di servizi;

e) l'omessa rimessione della decisione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

f) l'omesso rilascio di autorizzazione unica parziale.

3.1.a) Con riguardo al primo ordine di censure, deve osservarsi che, nel caso di specie, sono intervenuti sia la V.I.A. (riferita all'impianto e alle opere di connessione), sia la V.INC.A. (relativa alla stazione di trasformazione), e la seconda, precipuamente con determinazione del Commissario ad acta (nominato con ordinanza del T.A.R. Puglia) n. 2745 del 4 settembre 2012.

Nel caso di specie la valutazione d'incidenza ambientale era obbligatoria, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 ("Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"), nonché dell'art. 4 comma 4 della legge regionale pugliese 12 aprile 2001, n. 11, perché la stazione di trasformazione e soprattutto parte delle linee aeree ricadono nel sito d'importanza comunitaria, in acronimo S.I.C., IT9110002 "Valle del Fortore - Lago di Occhito" (oltre che in zona marginale dell'IBA, acronimo di Important Bird Areas 126 "Monti della Daunia").

Orbene, proprio in riferimento alla valutazione favorevole d'incidenza ambientale, di cui al richiamato provvedimento commissariale, precipuamente riferito alla stazione di trasformazione e all'elettrodotto di collegamento con la linea ad alta tensione Foggia-Larino, non risulta sia stato acquisito né il parere della Soprintendenza né quello dell'Ufficio Parchi, ossia dell'ente gestore del S.I.C., e in ogni caso di essi non è fatta menzione alcuna nel provvedimento.

Ne consegue che, almeno per tale aspetto, comunque decisivo, il primo ordine di censure è destituito di fondamento giuridico, non potendosi postulare l'invocato "assorbimento" nel provvedimento di V.INC.A. di valutazioni che non sono state espresse nel relativo subprocedimento.

3.1.b) Quanto al secondo ordine di censure, è incontestato e inconfutabile che i pareri sono stati acquisiti al di fuori della conferenza di servizi prevista dall'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 ("Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"), e in effetti, quanto al parere della Soprintendenza, su richiesta dello stesso Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo della Regione Puglia, di cui alla nota n. 3278 di prot. del 16 aprile 2013, nella quale peraltro si faceva espressa riserva, nel caso in cui non fossero superati i rilievi in ordine ai "tralicci di sostegno della linea 380 kv" di "convocare una nuova riunione della conferenza di servizi".

Sotto questo aspetto lo stesso giudice amministrativo pugliese ne riconosce l'irritualità, e purtuttavia

esclude che essi possano considerarsi nulli o "tamquam non essent", con il richiamo ai principi enunciati dalla sentenza della VI Sezione n. 1144 del 10 marzo 2014, largamente citata e riportata.

Osserva il Collegio che le conclusioni cui perviene il T.A.R. sono erronee sotto un duplice profilo:

- in termini obiettivi, perché i due pareri avrebbero dovuto essere acquisiti nella sede procedimentale tipica di valutazione d'incidenza ambientale, di tal ché con la nota dirigenziale n. 3278 di prot. del 16 aprile 2013 si è, di fatto, provveduto a colmare una lacuna istruttoria rilevante;
- da altro punto di vista, perché nella invocata sentenza, l'esclusione della nullità e/o irrilevanza del parere acquisito al di fuori della conferenza di servizi era collegata ad una situazione di fatto specifica (vi era stato precedente parere negativo formulato in modo rituale in conferenza di servizi, e il successivo parere era stato manifestato su progetto di variante sostitutivo di quello originario), concludendosi che non poteva rilasciarsi sic et simpliciter l'autorizzazione unica occorrendo riconvocare la conferenza di servizi.

In altri termini, mentre deve convenirsi che i due pareri non possano considerarsi ex se irrilevanti o nulli - ma per ragioni ben diverse da quelle considerate dal primo giudice- è invece fondata l'altra censura relativa all'omessa riconvocazione della conferenza di servizi, oggetto di espressa riserva nella nota dirigenziale, con ciò dunque manifestando la consapevolezza dell'esigenza di ricondurre eventuali problematiche ostative al rilascio della autorizzazione unica al luogo procedimentale tipizzato e ineludibile.

3.c) Nell'alveo della riconvocanda conferenza di servizi, andava ricondotto l'esame dei profili di criticità espressi dai due pareri che, secondo quanto pure esattamente dedotto dall'appellante, non integravano un dissenso radicale e insuperabile, e che in ogni caso, pena l'elusione del principio del "dissenso costruttivo", andavano assoggettati a più puntuale e dialogico esame, al fine consentire sia puntualizzazioni e chiarimenti in ordine alle loro indicazioni, nonché eventuali ulteriori affinamenti progettuali tali da rendere del tutto compatibile con i valori paesistici e naturalistici la realizzazione della stazione elettrica a 380/150 kV collegata alla linea di rete di trasmissione nazionale a 380 kV Foggia-Larino, cui dovevano connettersi i vari parchi eolici.

3.d-e) La fondatezza delle censure dianzi esaminate, comportando la rinnovazione del procedimento e la riconvocazione della conferenza di servizi, determina l'assorbimento delle ulteriori censure relative alla contestata prevalenza dei due pareri, all'omessa rimessione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'omesso rilascio di autorizzazione parziale salva rivisitazione degli elaborati.

4.) Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

5.) In conclusione, l'appello deve essere accolto, onde, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del ricorso proposto in primo grado deve annullarsi il diniego di autorizzazione unica di cui alle note dirigenziali n. 8234 di prot. del 18 ottobre 2013 e n. 8401 di prot. del 25 ottobre 2013, salvi i provvedimenti ulteriori dell'Amministrazione.

6.) In relazione alla relativa novità delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per dichiarare compensate per intero le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello in epigrafe, e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso proposto in primo grado e annulla il diniego di autorizzazione unica di cui alle note dirigenziali n. 8234 di prot. del 18 ottobre 2013 e n. 8401 di prot. del 25 ottobre 2013, salvi i provvedimenti ulteriori dell'Amministrazione

Spese del doppio grado di giudizio compensate Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

•



N. 04735/2015REG.PROV.COLL.

N. 08912/2014 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

## SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8912 del 2014, proposto da:  
EDP Renewables Italia S.r.l. (già Energia in natura S.r.l.), con sede in Milano, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Bucello, Simona Viola e Marcello Molé, e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla via Nicolò Porpora n. 16, per mandato a margine dell'appello;

contro

- Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Liberti e Tiziana Teresa Colelli, e elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Barberini n. 36, presso la delegazione della Regione Puglia, per mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio;
- Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

- Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, già interveniente ad adiuvandum nel giudizio di primo grado, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Bruno, Filippo Di Stefano e Stefano Mastrolilli, e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma alla via F. Denza n. 15, per mandato a margine della memoria di costituzione;
- Comune di Torremaggiore, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Antonucci, e elettivamente domiciliato in Roma, alla via di Pietralata 320/d/8, presso lo

studio dell'avv. Gigliola Mazza Ricci, per mandato in calce alla memoria di costituzione;  
- Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Autorità di Bacino per la Regione Puglia, Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, Enac - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, Enav Spa, Provincia di Foggia, Provincia di Foggia, Comune di Serracapriola, Azienda Sanitaria Locale - Asl di Foggia, Arpa Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale, Acquedotto Pugliese Spa, Consorzio per la Bonifica della Capitanata, Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche, Margherita Srl, Ncd Divisione Eolica Srl, Sorgenia Spa, Repano Wind Srl, E.ON Climate & Renewables Italia Srl, Wind Energy Project 2 Srl, Ing. Antonio Ruggeri in qualità di Commissario ad acta della Provincia di Foggia, Ciga - Aeroporto "M. De Berardi", in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti;

per la riforma

della sentenza non definitiva del T.A.R. per la Puglia Sede di Bari, Sezione I, n. 719 del 12 giugno 2014, resa tra le parti, con cui, in ordine al ricorso in primo grado n.r. n. 597/2012 e ai susseguenti ricorsi per motivi aggiunti, è stata dichiarata improcedibile l'originaria impugnativa di atti endoprocedimentali nonché, in parte, il primo ricorso per motivi aggiunti, limitatamente alla domanda di annullamento, nonché il secondo, terzo e sesto ricorso per motivi aggiunti, sono stati rigettati il quarto e quinto ricorso per motivi aggiunti, salva ulteriore pronuncia sulla domanda risarcitoria proposta, con riserva al definitivo delle spese del giudizio

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Comune di Torremaggiore e di Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2015 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi gli avv.ti Viola e Bucello per EDP Renewables Italia S.r.l., gli avv.ti Liberti e Colelli per la Regione Puglia, l'avv. Antonucci per il Comune di Torremaggiore, l'avv. Bruno per Terna S.p.A. e gli avvocati di Stato Elefante e Gentili per il Ministero per i beni e le attività culturali;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1.) EDP Renewables Italia S.r.l. (già Energia in natura S.r.l.), con sede in Milano, operante nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, ha presentato, chiedendo l'autorizzazione unica integrata, un progetto per la realizzazione di un parco eolico (con potenza originaria di 96 MW, poi ridotta a 64 MW, e nelle more e salva la decisione di un ricorso straordinario con ulteriore riduzione a 18 MW) da realizzare in agro di Serracapriola da collegare alla linea di rete di trasmissione nazionale a 380 kV Foggia-Larino, mediante la costruzione, a cura di Terna S.p.A., di

una stazione di trasformazione 150/380 kV con due tratti di elettrodotto e alcune connessioni o stalli.

All'esito di laborioso procedimento, con determinazione dirigenziale regionale n. 5374 di prot. del 26 giugno 1013 l'autorizzazione è stata negata in relazione ai condivisi rilievi -ritenuti ostativi e riferiti a profili di "criticità" afferenti alla realizzazione della stazione di trasformazione 150/380 kV- contenuti dei pareri della Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Bari, Barletta-Andria-Trani n. 6976 del 15 maggio 2013, trasmesso con nota della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici n. 4265 di prot. del 22 maggio 2013 e dell'Ufficio Parchi della Regione Puglia n. 3899 del 14 maggio 2013.

Con successiva determinazione dirigenziale regionale n. 225 dell'11 settembre 2013 è stata poi negata la proroga dell'efficacia della valutazione d'impatto ambientale di cui alla determinazione dirigenziale n. 120 dell'11 marzo 2009.

La società, che con il ricorso in primo grado n.r. 597/2012 aveva già impugnato la determinazione n. 1261 del 14 febbraio 2012, relativa alla esigenza di rinnovazione della procedura di valutazione ambientale, con primi motivi aggiunti la confermativa determinazione n. 3684 del 7 maggio 2012, con secondi motivi aggiunti il verbale della conferenza di servizi del 28 maggio 2013, con terzi motivi altre note regionali interlocutorie, con quarti e quinti motivi aggiunti ha impugnato il suddetto diniego di autorizzazione unica e con sesti motivi aggiunti il diniego di proroga.

Con sentenza non definitiva n. 719 del 12 giugno 2014 il T.A.R. per la Puglia Sede di Bari, Sezione I, ha dichiarato improcedibile l'impugnativa di atti endoprocedimentali di cui al ricorso originario, ai primi, secondi, terzi e sesti motivi aggiunti, limitatamente quanto ai primi motivi aggiunti alla domanda di annullamento e salva ulteriore pronuncia sulla domanda risarcitoria, e ha rigettato i quarti e quinti motivi aggiunti.

Il T.A.R. ha ritenuto, in estrema sintesi, in specie quanto all'impugnativa del diniego di autorizzazione integrata e ai presupposti pareri negativi della Soprintendenza e dell'Ufficio Parchi, che tutte le censure dedotte fossero suscettibili di "disamina unitaria", che in effetti esse afferissero a "plurime e non censurabili valutazioni tecniche operate dalla Amministrazione regionale...costituenti espressioni di ampia discrezionalità tecnica, non inficiate da vizi macroscopici, a fronte di una motivazione estremamente dettagliata in ordine ai vari profili ostativi alla installazione del progetto proposto", che i pareri ancorché resi al di fuori della conferenza di servizi non potessero considerarsi "tamquam non essent" (con richiamo a orientamento di cui a Cons. Stato, Sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1144), e rilevandone la "prevalenza", rispetto ai pareri di segno favorevole espressi da altre amministrazioni, in quanto afferenti a interessi sensibili, e che la loro motivata condivisione da parte dell'Amministrazione regionale escludeva l'alternativamente invocata rimessione della questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In relazione al diniego di proroga dell'efficacia della V.I.A., e agli altri atti endoprocedimentali, il Tar ha dichiarato improcedibile l'impugnativa per carenza d'interesse, salva ulteriore pronuncia sulla domanda risarcitoria articolata coi primi motivi aggiunti.

2.) Con il corposo appello in epigrafe, notificato il 27 ottobre 2014 e depositato il 5 novembre 2014, la predetta sentenza è stata impugnata deducendo, in estrema sintesi, le seguenti censure:

*In relazione alla reiezione dell'impugnativa del diniego, proposta con i quarti e quinti motivi aggiunti*

*1) Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 26 d.lgs., n. 152/2006 e deliberazione di G.R. n. 2122 del 23 ottobre 2012, degli artt. 136, 142 e 146 d.lgs. n. 42/2004, degli artt. 3 e 6 legge n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e erroneità di motivazione e per contraddittorietà.*

La Regione non avrebbe potuto e dovuto acquisire e utilizzare i due pareri richiamati a fondamento del diniego di autorizzazione unica, essendo già intervenuta valutazione d'impatto ambientale e di incidenza ambientale positiva sul progetto di parco eolico e le opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, di cui alla determinazione del commissario ad acta n. 2735 del 4 settembre 2012.

Peraltro con il ricorso non sono stati dedotti motivi intesi a sollecitare un sindacato intrinseco su ambiti di discrezionalità tecnica, ponendosi in luce invece il travisamento degli atti istruttori procedurali e degli stessi pareri anzidetti.

I due pareri inoltre sono stati illegittimamente acquisiti al di fuori della conferenza di servizi e in effetti si limitano a suggerire varianti migliorative, e non profili di radicale incompatibilità, e quindi dissensi insuperabili.

Il parere la Soprintendenza ha obliterato che a seguito della revisione della perimetrazione del P.U.T.T./P., solo uno dei due tralicci del realizzando cavidotto di collegamento alla rete di trasmissione nazionale Foggia-Larino ricade nella fascia di ml. 150 dal fiume Fortore, e che le dimensioni della stazione di trasformazione erano state notevolmente ridotte mediante sua riprogettazione.

*2) Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 26 d.lgs., n. 152/2006 e deliberazione di G.R. n. 2122 del 23 ottobre 2012, degli artt. 136, 142 e 146 d.lgs. n. 42/2004, degli artt. 1, 3 e 6 legge n. 241/1990, dell'art. 5 del d.P.R. n. 357/1997, degli artt. 4 e 6 della l.r. n. 11/2001, dell'art. 19 del regolamento di gestione del SIC IT 9110002. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e mancanza e/o erroneità di motivazione, contraddittorietà, sviamento. In via subordinata: illegittimità dell'art. 19 del regolamento di gestione del SIC IT 9110002, violazione dell'art. 12 delle disp.prel.cod.civ., del canone ermeneutico della salvezza degli atti, dell'art.4 del d.P.R. n. 357/1997.*

Il T.A.R. sembra aver omesso ogni pronuncia sulle doglianze specifiche relative al parere dell'Ufficio Parchi della Regione Puglia, rispetto al quale è stato dedotto e ribadito che il progetto di parco eolico e di connessione aveva già conseguito valutazione d'impatto e d'incidenza ambientale favorevole e non ha considerato quanto acclarato nel relativo provvedimento, che escludeva nella specie trattarsi di nuovo elettrodotto, come tale soggetto a interrimento ai sensi dell'art. 19 del regolamento di gestione del sito, dovendosi inquadrare come modifica e risanamento della linea esistente, e peraltro essendo poco attuabile e incompatibile in linea tecnica l'interrimento del cavidotto che comporterebbe attraversamento del fiume Fortore, dovendosi alternativamente concludere per l'illegittimità della suindicata prescrizione del regolamento di gestione.

*3) Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 d.lgs. n. 387/2003, degli artt. 1 e 14 ss. della legge n. 241/1990, dell'art. 6 della l.r. n. 11/2001. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e erroneità di motivazione.*

Si ribadisce che i pareri sono stati illegittimamente acquisiti al di fuori della conferenza di servizi, quindi irritualmente, onde non potevano essere posti a fondamento del diniego, evidenziando come il T.A.R. abbia travisato contenuto e principi espressi dalla pure richiamata sentenza del Consiglio

di Stato (Sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1144).

Si contesta che i due pareri potessero ex se risultare prevalenti rispetto agli altri, favorevoli, espressi in conferenza di servizi, perché non afferenti in realtà agli interessi "sensibili" ex art. 14 ter comma 5 della legge n. 241/1990 (tutela della salute, patrimonio artistico-storico, pubblica incolumità), attenendo invece, rispettivamente, a profili paesistici (Soprintendenza) e protezione di un S.I.C. (Ufficio parchi).

*4) Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 d.lgs. n. 387/2003, degli artt. 2.2 e 3.3. allegato deliberazione di G.R. n. 3019/2012.*

Al contrario di quanto opinato dal T.A.R. il progetto dell'impianto conteneva la descrizione delle opere di connessione alla rete elettrica, onde esulava la ritenuta violazione dell'art. 3.3. dell'allegato alla deliberazione di G.R. n. 3019/2012, laddove il diniego è stato motivato con riferimento alla sostenuta interferenza di una minima porzione del cavidotto con il S.I.C. in quanto non interrato.

*In relazione all'asserita improcedibilità delle impugnazioni proposte col ricorso introduttivo e i primi tre motivi aggiunti*

*5) Error in iudicando. Violazione dell'art. 30 comma 3 e dell'art. 34 commi 2 e 3 c.p.a., degli artt. 99 e 112 c.p.c., del principio della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Omessa pronuncia sui motivi d'impugnazione relativi.*

Il T.A.R. ha erroneamente ritenute improcedibili le impugnative di atti presupposti, istruttori e/o interlocutori, tenuto conto della proposizione della domanda risarcitoria e quindi dell'obbligo di

pronuncia sulla fondatezza dei vizi dedotti, di conseguenza riproposti in via devolutiva, come puntualmente trascritti da pag. 51 a pag. 66 dell'appello.

*In relazione all'asserita improcedibilità delle censure dedotte avverso il diniego di proroga dell'efficacia del provvedimento di esclusione della via, di cui ai sesti motivi aggiunti*

*6.) Error in iudicando. Violazione dell'art. 30 comma 3 e dell'art. 34 commi 2 e 3 c.p.a., degli artt. 99 e 112 c.p.c., del principio della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Omessa pronuncia sui motivi d'impugnazione relativi.*

Il T.A.R. ha erroneamente affermato l'improcedibilità dell'impugnativa del diniego di proroga dell'efficacia del provvedimento di esclusione dalla V.I.A., in relazione alla proposizione della domanda risarcitoria, con riproposizione in via devolutiva delle censure dedotte nei sesti motivi aggiunti, come puntualmente trascritti da pag. 68 a pag. 75 dell'appello.

Nel giudizio si è costituita l'Autorità statale appellata con atto di stile depositato in data 18 novembre 2014.

La Regione Puglia, a sua volta, costituitasi in giudizio, con memoria depositata il 24 gennaio 2015 ha dedotto l'infondatezza dell'appello: richiamata la natura della conferenza di servizi quale mero "modello di semplificazione amministrativa", si contesta che la V.I.A. possa assorbire la valutazione degli specifici profili di compatibilità paesistica e che essa abbia riguardato le opere di connessione anziché gli aerogeneratori, laddove in ogni caso non potrebbe obliterarsi che la deroga al piano di gestione del S.I.C. "Valle del Fortore - Lago di Occhito" è possibile solo per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi alla salute dell'uomo e quindi condizioni

inesistenti nella specie, evidenziandosi come comunque prima del diniego sia stato attivato "tavolo tecnico" che nondimeno non si è tradotto in una vera e propria "variante progettuale", e ponendo in luce la correttezza del motivato giudizio di prevalenza assegnato ai pareri negativi espressi con riferimento a interessi sensibili, né potendosi e dovendosi far luogo alla rimessione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri quando l'autorità regionale ritenga di conformarsi a pareri negativi.

Nel giudizio si sono costituiti anche Terna S.p.A. e il Comune di Torremaggiore, rispettivamente con memorie depositate il 18 dicembre 2014 e il 24 gennaio 2015, deducendo a loro volta l'illegittimità del diniego per ragioni consimili a quelle svolte nell'appello.

Con memoria difensiva depositata il 18 aprile 2015 e memoria di replica depositata il 28 aprile 2015, l'appellante ha controdedotto agli avversi assunti difensivi.

Con istanza depositata il 15 maggio 2015 l'appellante ha chiesto rinvio in relazione alla possibile definizione bonaria del giudizio.

All'udienza pubblica del 19 maggio 2015, respinta l'istanza di rinvio, l'appello è stato discusso e riservato per la decisione.

3.) L'appello in epigrafe è fondato nei limiti di seguito indicati, onde in riforma della sentenza gravata e in accoglimento del ricorso proposto in primo grado deve essere annullato il diniego di autorizzazione unica, per le ragioni di seguito precisate.

3.1) In disparte il generale travisamento, compiuto dal primo giudice, dei motivi d'impugnazione - che in effetti non sollecitavano, né nel loro complesso né partitamente considerati, alcun sindacato intrinseco e/o di merito, essendo incentrati essenzialmente su vizi del procedimento o su carenze funzionali della motivazione- deve osservarsi che i profili d'illegittimità dedotti si riassumono in sei ordini di censure:

a) l'assorbimento di ogni questione di compatibilità paesistica e relativa all'inserimento nel S.I.C. "Valle del Fortore - Lago di Occhito" nei provvedimenti di valutazione d'impatto ambientale, in acronimo V.I.A. (riferita all'impianto eolico) e di valutazione d'incidenza ambientale, in acronimo V.INC.A. (riguardante la stazione di trasformazione 150/380 kV con due tratti di elettrodotto e alcune connessioni o stalli), e quindi l'illegittimità dell'acquisizione successiva, nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica, di due nuovi pareri da parte della Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Bari, Barletta-Andria-Trani e dell'Ufficio Parchi della Regione Puglia;

b) la nullità e/o inesistenza e/o irrilevanza dei due pareri in quanto acquisiti al di fuori e dopo la conclusione della conferenza di servizi, e quindi l'illegittimità del diniego fondato sul richiamo ai medesimi; e in ogni caso l'esigenza di una riconvocazione della conferenza di servizi nel cui alveo ricondurre l'esame dei profili di criticità evidenziati nei due pareri;

c) il travisamento del contenuto dei due pareri, in quanto non recanti radicale dissenso alla realizzazione della stazione di trasformazione sebbene l'evidenziazione di alcune problematiche;

d) l'erroneità della considerazione che i due pareri esprimessero "posizioni prevalenti" in quanto attinenti a interessi sensibili, rispetto alle altre posizioni di senso favorevole espresse nella conferenza di servizi;

e) l'erroneità della declaratoria d'improcedibilità dell'impugnativa di atti presupposti, istruttori e/o

interlocutori, in relazione alla proposizione della domanda risarcitoria;

f) l'illegittimità del diniego di proroga dell'efficacia del provvedimento di valutazione d'impatto ambientale riferito all'impianto.

3.1.a) Con riguardo al primo ordine di censure, deve osservarsi che, nel caso di specie, sono intervenuti sia la V.I.A. (riferita all'impianto e alle opere di connessione), sia la V.INC.A. (relativa alla stazione di trasformazione), e la seconda, precipuamente con determinazione del Commissario ad acta (nominato con ordinanza del T.A.R. Puglia) n. 2745 del 4 settembre 2012.

Nel caso di specie la valutazione d'incidenza ambientale era obbligatoria, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 ("Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"), nonché dell'art. 4 comma 4 della legge regionale pugliese 12 aprile 2001, n. 11, perché la stazione di trasformazione e soprattutto parte delle linee aeree ricadono nel sito d'importanza comunitaria, in acronimo S.I.C., IT9110002 "Valle del Fortore - Lago di Occhito" (oltre che in zona marginale dell'IBA, acronimo di Important Bird Areas 126 "Monti della Daunia").

Orbene, proprio in riferimento alla valutazione favorevole d'incidenza ambientale, di cui al richiamato provvedimento commissariale, precipuamente riferito alla stazione di trasformazione e all'elettrodotto di collegamento con la linea ad alta tensione Foggia-Larino, non risulta sia stato acquisito né il parere della Soprintendenza né quello dell'Ufficio Parchi, ossia dell'ente gestore del S.I.C., e in ogni caso di essi non è fatta menzione alcuna nel provvedimento.

Ne consegue che, almeno per tale aspetto, comunque decisivo, il primo ordine di censure è destituito di fondamento giuridico, non potendosi postulare l'invocato "assorbimento" nel provvedimento di V.INC.A. di valutazioni che non sono state espresse nel relativo subprocedimento.

3.1.b) Quanto al secondo ordine di censure, è incontestato e inconfutabile che i pareri sono stati acquisiti al di fuori della conferenza di servizi prevista dall'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 ("Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"), e in effetti, quanto al parere della Soprintendenza, su richiesta dello stesso Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo della Regione Puglia, di cui alla nota n. 3278 di prot. del 16 aprile 2013, nella quale peraltro si faceva espressa riserva, nel caso in cui non fossero superati i rilievi in ordine ai "tralicci di sostegno della linea 380 kv" di "convocare una nuova riunione della conferenza di servizi".

Sotto questo aspetto lo stesso giudice amministrativo pugliese ne riconosce l'irritualità, e purtuttavia esclude che essi possano considerarsi nulli o "tamquam non esset", con il richiamo ai principi enunciati dalla sentenza della VI Sezione n. 1144 del 10 marzo 2014, largamente citata e riportata.

Osserva il Collegio che le conclusioni cui perviene il T.A.R. sono erranee sotto un duplice profilo:

- in termini obiettivi, perché i due pareri avrebbero dovuto essere acquisiti nella sede procedimentale tipica di valutazione d'incidenza ambientale, di tal ché con la nota dirigenziale n. 3278 di prot. del 16 aprile 2013 si è, di fatto, provveduto a colmare una lacuna istruttoria rilevante;
- da altro punto di vista, perché nella invocata sentenza, l'esclusione della nullità e/o irrilevanza del parere acquisito al di fuori della conferenza di servizi era collegata ad una situazione di fatto

specifica (vi era stato precedente parere negativo formulato in modo rituale in conferenza di servizi, e il successivo parere era stato manifestato su progetto di variante sostitutivo di quello originario), concludendosi che non poteva rilasciarsi sic et simpliciter l'autorizzazione unica occorrendo riconvocare la conferenza di servizi.

In altri termini, mentre deve convenirsi che i due pareri non possano considerarsi ex se irrilevanti o nulli - ma per ragioni ben diverse da quelle considerate dal primo giudice- è invece fondata l'altra censura relativa all'omessa riconvocazione della conferenza di servizi, oggetto di espressa riserva nella nota dirigenziale, con ciò dunque manifestando la consapevolezza dell'esigenza di ricondurre eventuali problematiche ostative al rilascio della autorizzazione unica al luogo procedimentale tipizzato e ineludibile.

3.c) Nell'alveo della riconvocanda conferenza di servizi, andava ricondotto l'esame dei profili di criticità espressi dai due pareri che, secondo quanto pure esattamente dedotto dall'appellante, non integravano un dissenso radicale e insuperabile, e che in ogni caso, pena l'elusione del principio del "dissenso costruttivo", andavano assoggettati a più puntuale e dialogico esame, al fine consentire sia puntualizzazioni e chiarimenti in ordine alle loro indicazioni, nonché eventuali ulteriori affinamenti progettuali tali da rendere del tutto compatibile con i valori paesistici e naturalistici la realizzazione della stazione elettrica a 380/150 kV collegata alla linea di rete di trasmissione nazionale a 380 kV Foggia-Larino, cui dovevano connettersi i vari parchi eolici.

3.d) La fondatezza delle censure d'anzì esaminare, comportando la rinnovazione del procedimento e la riconvocazione della conferenza di servizi, determina l'assorbimento delle ulteriori censure relative alla contestata prevalenza dei due pareri e all'omessa rimessione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3.e) Sono infondate le censure dedotte con il motivo sub 5) dell'appello, perché la declaratoria d'improcedibilità deve intendersi e va interpretata come riferita alle domande di annullamento, salvo il potere e dovere di valutare la legittimità degli atti ai fini del risarcimento del danno, in relazione al quale, infatti, il giudizio è proseguito dinanzi al primo giudice.

3.f) E' fondato, da ultimo, il sesto motivo d'appello, in relazione all'illegittimità del diniego di proroga dell'efficacia del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, non essendo stata considerata l'esistenza di obiettive ragioni, attinenti alla complessità e durata del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione unica, preclusivi dell'avvio e della realizzazione dei lavori relativi all'impianto.

4.) Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

5.) In conclusione, l'appello deve essere accolto, onde, in riforma parziale della sentenza non definitiva impugnata e in accoglimento dell'impugnativa proposta in primo grado deve annullarsi il diniego di autorizzazione unica di cui alla nota dirigenziale n. 5374 di prot. del 26 giugno 2013, nonché il diniego di proroga del provvedimento favorevole di valutazione d'impatto ambientale salvi i provvedimenti ulteriori dell'Amministrazione.



6.) In relazione alla relativa novità delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per dichiarare compensate per intero le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello in epigrafe, e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza non definitiva gravata, accoglie l'impugnativa proposta in primo grado e annulla il diniego di autorizzazione unica di cui alla nota dirigenziale n. 5374 di prot. del 26 giugno 2013, nonché il diniego di proroga del provvedimento favorevole di valutazione d'impatto ambientale relativa all'impianto dell'appellante, salvi i provvedimenti ulteriori dell'Amministrazione.

Spese del doppio grado di giudizio compensate .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

•

N. 04736/2015REG.PROV.COLL.

N. 09203/2014 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

## SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9203 del 2014, proposto da:

Wind Energy Project 2 S.p.A., già Wind Energy Project 2 S.r.l., con sede in Cesena, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliata in Roma, alla via Bocca di Leone n. 78 (studio BDL), per mandato a margine dell'appello;

contro

- Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Liberti e Tiziana Teresa Colelli, e elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Barberini n. 36, presso la delegazione della Regione Puglia, per mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio;

- Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

- Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, già interveniente ad adiuvandum nel giudizio di primo grado, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Bruno, Filippo Di Stefano e Stefano Mastrolilli, e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma alla via F. Denza n. 15, per mandato a margine della memoria di costituzione;

- Comune di Torremaggiore, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Antonucci, e elettivamente domiciliato in Roma, alla via di Pietralata 320/d/8, presso lo studio dell'avv. Gigliola Mazza Ricci, per mandato in calce alla memoria di costituzione;

- Provincia di Foggia, Ncd - Divisione Eolica Srl, Edp Renewables Italia Srl, E.ON. Climate & Renewables Italia Srl; in persona dei rispettivi legali rappresentanti non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, n. 718 del 12 giugno 2014, resa tra le parti, con cui è stato rigettato il ricorso in primo grado n.r. 1054/2013 relativo al diniego di autorizzazione unica di cui alla nota dirigenziale n. 5374 di prot. del 26 giugno 2013 e degli atti a esse presupposti, con compensazione delle spese di giudizio

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Comune di Torremaggiore e di Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2015 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l'avv. Saverio Sticchi Damiani, per delega dell'avv. Ernesto Sticchi Damiani, per Wind Energy Project 2° S.p.A., gli avv. Liberti e Colelli per la Regione Puglia, l'avv. Antonucci per il Comune di Torremaggiore, l'avv. Bruno per Terna S.p.A. e gli avvocati di Stato Elefante e Gentili per il Ministero per i beni e le attività culturali,;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1.) Wind Energy Project 2 S.p.A. con sede in Cesena, è sottentrata a Wind Energy Project 2 S.r.l. quale acquirente di ramo d'azienda, operante nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, che ha presentato, chiedendo l'autorizzazione unica integrata, un progetto per la realizzazione di un parco eolico (con potenza originaria di 45 MW, poi ridotti a 18 MW) da realizzare in agro di Castelnuovo della Daunia, da collegare alla linea di rete di trasmissione nazionale a 380 kV Foggia-Larino, mediante la costruzione, a cura di Terna S.p.A., di una stazione di trasformazione 150/380 kV con due tratti di elettrodotto e alcune connessioni o stalli.

All'esito di laborioso procedimento, con determinazione dirigenziale regionale n. 5374 di prot. del 26 giugno 2013 l'autorizzazione è stata negata in relazione ai condivisi rilievi -ritenuti ostativi e riferiti a profili di "criticità" afferenti alla realizzazione della stazione di trasformazione 150/380 kV- contenuti nei pareri della Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Bari, Barletta-Andria-Trani n. 6976 del 15 maggio 2013, trasmesso con nota della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici n. 4265 di prot. del 22 maggio 2013 e dell'Ufficio Parchi della Regione Puglia n. 4298 del 14 maggio 2013.

Con sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, n. 718 del 12 giugno 2014 è stato

rigettato il ricorso in primo grado n.r. 1054/2013 relativo al diniego di autorizzazione unica.

Il T.A.R. ha ritenuto, in estrema sintesi, che tutte le censure dedotte fossero suscettibili di "disamina unitaria", che in effetti esse afferissero a "plurime e non censurabili valutazioni tecniche operate dalla Amministrazione regionale...costituenti espressioni di ampia discrezionalità tecnica, non inficiate da vizi macroscopici, a fronte di una motivazione estremamente dettagliata in ordine ai vari profili ostativi alla installazione del progetto proposto", che i pareri ancorché resi al di fuori della conferenza di servizi non potessero considerarsi "tamquam non essent" (con richiamo a orientamento di cui a Cons. Stato, Sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1144), e rilevandone la "prevalenza", rispetto ai pareri di segno favorevole espressi da altre amministrazioni, in quanto afferenti a interessi sensibili, e che la loro motivata condivisione da parte dell'Amministrazione regionale escludeva l'alternativamente invocata rimessione della questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2.) Con il corposo appello in epigrafe, notificato il 24-30 ottobre 2014 e depositato il 14 novembre 2014, la predetta sentenza è stata impugnata deducendo, in estrema sintesi, le seguenti censure non rubricate:

1.) Il giudice amministrativo salentino non ha rilevato i profili d'illogicità e contraddittorietà denunciati, evidenti ove si consideri che il diniego e il suo preavviso fanno riferimento a due soli pareri, tardivamente acquisiti, senza considerare i numerosi pareri e atti d'assenso favorevoli conseguiti in sede di conferenza di servizi;

2.) Del pari il TAR ha obliterato la circostanza che era già intervenuta valutazione d'impatto ambientale e di incidenza ambientale positiva, espressa dalla Provincia di Foggia e/o da Commissario ad acta con riferimento ad altri parchi eolici da collegare alla medesima sottostazione, da considerare assorbente di ogni valutazione di compatibilità paesistica e naturalistica;

3.) In ogni caso, come pure era stato evidenziato nei disattesi motivi di ricorso, i pareri non hanno evidenziato profili di radicale incompatibilità, e quindi dissensi insuperabili, laddove le "criticità" segnalate erano affatto superabili e da considerare superate sia quanto all'incidenza di un solo traliccio nella fascia di ml. 150 dal fiume Fortore, sia quanto alle dimensioni della stazione di trasformazione, che erano state notevolmente ridotte mediante sua riprogettazione.

4.) I due pareri, in quanto acquisiti al di fuori della conferenza di servizi, sono tamquam non essent, avendo il T.A.R. travisato contenuto e principi espressi dalla pure richiamata sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1144).

5.) A differenza di quanto opinato dal T.A.R., il diniego non ha motivato sulla prevalenza dei pareri posti a suo fondamento rispetto alle altre posizioni favorevoli espresse dalle altre amministrazioni intervenute, e comunque i suddetti pareri non avrebbero potuto essere acquisiti e tantomeno posti a fondamento del provvedimento.

6.- 7.- 8.) Si ribadisce che il diniego e i presupposti pareri, e poi anche la sentenza, non hanno considerato che le criticità rilevate, comunque da ritenere assorbite dalle valutazioni favorevoli di impatto e incidenza ambientale, erano state peraltro superate sia quanto all'incidenza di un solo traliccio nella fascia di ml. 150 dal fiume Fortore, sia quanto alle dimensioni della stazione di trasformazione, che erano state notevolmente ridotte mediante sua riprogettazione.

Si insiste infine per l'accoglimento della domanda risarcitoria.

Nel giudizio si è costituita l'Autorità statale appellata che, con memoria difensiva (tardiva) depositata il 30 aprile 2015 ha dedotto l'infondatezza dell'appello, rilevando la legittimità del parere soprindentenzioso espresso dopo le modifiche progettuali ritenute insufficienti a superare i rilievi di incompatibilità paesistico rispetto ai valori del sito di ubicazione in specie dei tralicci da realizzare.

La Regione Puglia, a sua volta, costituitasi in giudizio, con memoria depositata il 18 aprile 2015 ha dedotto l'infondatezza dell'appello: richiamata la natura della conferenza di servizi quale mero "modello di semplificazione amministrativa", si contesta che la V.I.A. possa assorbire la valutazione degli specifici profili di compatibilità paesistica e che essa abbia riguardato le opere di connessione anziché gli aerogeneratori, laddove in ogni caso non potrebbe obliterarsi che la deroga al piano di gestione del S.I.C. "Valle del Fortore - Lago di Occhito" è possibile solo per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi alla salute dell'uomo e quindi condizioni inesistenti nella specie, evidenziando come comunque prima del diniego sia stato attivato "tavolo tecnico" che nondimeno non si è tradotto in una vera e propria "variante progettuale", e ponendo in luce la correttezza del motivato giudizio di prevalenza assegnato ai pareri negativi espressi con riferimento a interessi sensibili, né potendosi e dovendosi far luogo alla rimessione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri quando l'autorità regionale ritenga di conformarsi a pareri negativi.

Nel giudizio si sono costituiti anche Terna S.p.A. e il Comune di Torremaggiore, rispettivamente con memorie depositate il 18 dicembre 2014 e il 24 gennaio 2015, deducendo a loro volta l'illegittimità del diniego per ragioni consimili a quelle svolte nell'appello.

Con memoria difensiva depositata il 17 aprile 2015 e memoria di replica depositata il 28 aprile 2015, l'appellante ha controdedotto agli avversi assunti difensivi.

All'udienza pubblica del 19 maggio 2015 l'appello è stato discusso e riservato per la decisione.

3.) L'appello in epigrafe è fondato, onde in riforma della sentenza gravata e in accoglimento del ricorso proposto in primo grado deve essere annullato il diniego di autorizzazione unica, per le ragioni di seguito precisate.

3.1) In disparte il generale travisamento, compiuto dal primo giudice, dei motivi d'impugnazione - che in effetti non sollecitavano, né nel loro complesso né partitamente considerati, alcun sindacato intrinseco e/o di merito, essendo incentrati essenzialmente su vizi del procedimento o su carenze funzionali della motivazione- deve osservarsi che i profili d'illegittimità dedotti si riassumono in quattro ordini di censure:

a) l'assorbimento di ogni questione di compatibilità paesistica e relativa all'inserimento nel S.I.C. "Valle del Fortore - Lago di Occhito" nei provvedimenti di valutazione d'impatto ambientale, in acronimo V.I.A. (riferita all'impianto eolico) e di valutazione d'incidenza ambientale, in acronimo V.INC.A. (riguardante la stazione di trasformazione 150/380 kV con due tratti di elettrodotto e alcune connessioni o stalli), e quindi l'illegittimità dell'acquisizione successiva, nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica, di due nuovi pareri da parte della Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Bari, Barletta-Andria-Trani e dell'Ufficio Parchi della Regione Puglia;

b) la nullità e/o inesistenza e/o irrilevanza dei due pareri in quanto acquisiti al di fuori e dopo la conclusione della conferenza di servizi, e quindi l'illegittimità del diniego fondato sul richiamo ai medesimi; e in ogni caso l'esigenza di una riconvocazione della conferenza di servizi nel cui alveo ricondurre l'esame dei profili di criticità evidenziati nei due pareri;

c) il travisamento del contenuto dei due pareri, in quanto non recanti radicale dissenso alla realizzazione della stazione di trasformazione sebbene l'evidenziazione di alcune problematiche;

d) l'erroneità della considerazione che i due pareri esprimessero "posizioni prevalenti" in quanto attinenti a interessi sensibili, rispetto alle altre posizioni di senso favorevole espresse nella conferenza di servizi.

3.1.a) Con riguardo al primo ordine di censure, deve osservarsi che, nel caso di specie, sono intervenuti sia la V.I.A. (riferita all'impianto e alle opere di connessione), sia la V.INC.A. (relativa alla stazione di trasformazione), e la seconda, precipuamente con determinazione del Commissario ad acta (nominato con ordinanza del T.A.R. Puglia) n. 2745 del 4 settembre 2012.

Nel caso di specie la valutazione d'incidenza ambientale era obbligatoria, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 ("Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"), nonché dell'art. 4 comma 4 della legge regionale pugliese 12 aprile 2001, n. 11, perché la stazione di trasformazione e soprattutto parte delle linee aeree ricadono nel sito d'importanza comunitaria, in acronimo S.I.C., IT9110002 "Valle del Fortore - Lago di Occhito" (oltre che in zona marginale dell'IBA, acronimo di Important Bird Areas 126 "Monti della Daunia").

Orbene, proprio in riferimento alla valutazione favorevole d'incidenza ambientale, di cui al richiamato provvedimento commissariale, precipuamente riferito alla stazione di trasformazione e all'elettrodotto di collegamento con la linea ad alta tensione Foggia-Larino, non risulta sia stato acquisito né il parere della Soprintendenza né quello dell'Ufficio Parchi, ossia dell'ente gestore del S.I.C., e in ogni caso di essi non è fatta menzione alcuna nel provvedimento.

Ne consegue che, almeno per tale aspetto, comunque decisivo, il primo ordine di censure è destituito di fondamento giuridico, non potendosi postulare l'invocato "assorbimento" nel provvedimento di V.INC.A. di valutazioni che non sono state espresse nel relativo subprocedimento.

3.1.b) Quanto al secondo ordine di censure, è incontestato e inconfutabile che i pareri sono stati acquisiti al di fuori della conferenza di servizi prevista dall'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 ("Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"), e in effetti, quanto al parere della Soprintendenza, su richiesta dello stesso Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo della Regione Puglia, di cui alla nota n. 3278 di prot. del 16 aprile 2013, nella quale peraltro si faceva espressa riserva, nel caso in cui non fossero superati i rilievi in ordine ai "tralicci di sostegno della linea 380 kv" di "convocare una nuova riunione della conferenza di servizi".

Sotto questo aspetto lo stesso giudice amministrativo pugliese ne riconosce l'irritualità, e purtuttavia esclude che essi possano considerarsi nulli o "tamquam non essent", con il richiamo ai principi enunciati dalla sentenza della VI Sezione n. 1144 del 10 marzo 2014, largamente citata e riportata.

Osserva il Collegio che le conclusioni cui perviene il T.A.R. sono erranee sotto un duplice profilo:

- in termini obiettivi, perché i due pareri avrebbero dovuto essere acquisiti nella sede procedimentale tipica di valutazione d'incidenza ambientale, di tal che con la nota dirigenziale n. 3278 di prot. del 16 aprile 2013 si è, di fatto, provveduto a colmare una lacuna istruttoria rilevante;

- da altro punto di vista, perché nella invocata sentenza, l'esclusione della nullità e/o irrilevanza del parere acquisito al di fuori della conferenza di servizi era collegata ad una situazione di fatto specifica (vi era stato precedente parere negativo formulato in modo rituale in conferenza di servizi, e il successivo parere era stato manifestato su progetto di variante sostitutivo di quello originario), concludendosi che non poteva rilasciarsi sic et simpliciter l'autorizzazione unica occorrendo riconvocare la conferenza di servizi.

In altri termini, mentre deve convenirsi che i due pareri non possano considerarsi ex se irrilevanti o nulli - ma per ragioni ben diverse da quelle considerate dal primo giudice- è invece fondata l'altra censura relativa all'omessa riconvocazione della conferenza di servizi, oggetto di espressa riserva nella nota dirigenziale, con ciò dunque manifestando la consapevolezza dell'esigenza di ricondurre eventuali problematiche ostative al rilascio della autorizzazione unica al luogo procedimentale tipizzato e ineludibile.

3.c) Nell'alveo della riconvocanda conferenza di servizi, andava ricondotto l'esame dei profili di criticità espressi dai due pareri che, secondo quanto pure esattamente dedotto dall'appellante, non integravano un dissenso radicale e insuperabile, e che in ogni caso, pena l'elusione del principio del "dissenso costruttivo", andavano assoggettati a più puntuale e dialogico esame, al fine consentire sia puntualizzazioni e chiarimenti in ordine alle loro indicazioni, nonché eventuali ulteriori affinamenti progettuali tali da rendere del tutto compatibile con i valori paesistici e naturalistici la realizzazione della stazione elettrica a 380/150 kV collegata alla linea di rete di trasmissione nazionale a 380 kV Foggia-Larino, cui dovevano connettersi i vari parchi eolici.

3.d) La fondatezza delle censure dianzi esaminare, comportando la rinnovazione del procedimento e la riconvocazione della conferenza di servizi, determina l'assorbimento delle ulteriori censure relative alla contestata prevalenza dei due pareri e all'omessa rimessione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4.) La domanda risarcitoria deve essere disattesa, comportando l'accoglimento dell'appello la rinnovazione del procedimento e quindi la possibilità del conseguimento dell'autorizzazione unica, onde allo stato il danno è soltanto eventuale.

5.) Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

6.) In conclusione, l'appello deve essere accolto, onde, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del ricorso proposto in primo grado deve annullarsi il diniego di autorizzazione unica di cui alla nota dirigenziale n. 5374 di prot. del 26 giugno 2013, salvi i provvedimenti ulteriori dell'Amministrazione.

6.) In relazione alla relativa novità delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per dichiarare compensate per intero le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello in epigrafe, e per

l'effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso proposto in primo grado e annulla il diniego di autorizzazione unica di cui alla nota dirigenziale n. 5374 di prot. del 26 giugno 2013, salvi i provvedimenti ulteriori dell'Amministrazione, rigettando la domanda di risarcimento dei danni.

Spese del doppio grado di giudizio compensate .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

•



N. 04737/2015REG.PROV.COLL.

N. 09204/2014 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

## SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9204 del 2014, proposto da:

Wind Energy Project 2 S.p.A., già Wind Energy Project 2 S.r.l., con sede in Cesena, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliata in Roma, alla via Bocca di Leone n. 78 (studio BDL), per mandato a margine dell'appello;

contro

- Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Liberti e Tiziana Teresa Colelli, e elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Barberini n. 36, presso la delegazione della Regione Puglia, per mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio;

- Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

- Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, già interveniente ad adiuvandum nel giudizio di primo grado, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Bruno, Filippo Di Stefano e Stefano Mastrolilli, e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma alla via F. Denza n. 15, per mandato a margine della memoria di costituzione;

- Comune di Torremaggiore, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Antonucci, e elettivamente domiciliato in Roma, alla via di Pietralata 320/d/8, presso lo studio dell'avv. Gigliola Mazza Ricci, per mandato in calce alla memoria di costituzione;

- Provincia di Foggia, Ncd - Divisione Eolica Srl, Edp Renewables Italia Srl, E.ON. Climate & Renewables Italia Srl; in persona dei rispettivi legali rappresentanti non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, n. 717 del 12 giugno 2014, resa tra le parti, con cui è stato rigettato il ricorso in primo grado n.r. 1051/2013 relativo al diniego di autorizzazione unica di cui alla nota dirigenziale n. 5374 di prot. del 26 giugno 2013 e degli atti a esse presupposti, con compensazione delle spese di giudizio

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Comune di Torremaggiore e di Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2015 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l'avv. Saverio Sticchi Damiani, per delega dell'avv. Ernesto Sticchi Damiani, per Wind Energy Project 2° S.p.A., gli avv. Liberti e Colelli per la Regione Puglia, l'avv. Antonucci per il Comune di Torremaggiore, l'avv. Bruno per Terna S.p.A. e gli avvocati di Stato Elefante e Gentili per il Ministero per i beni e le attività culturali;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1.) Wind Energy Project 2 S.p.A. con sede in Cesena, è sottentrata a Wind Energy Project 2 S.r.l. quale acquirente di ramo d'azienda, operante nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, che ha presentato, chiedendo l'autorizzazione unica integrata, un progetto per la realizzazione di un parco eolico (con potenza originaria di 27 MW, poi ridotti a 12 MW) da realizzare in agro di Castelnuovo della Daunia, da collegare alla linea di rete di trasmissione nazionale a 380 kV Foggia-Larino, mediante la costruzione, a cura di Terna S.p.A., di una stazione di trasformazione 150/380 kV con due tratti di elettrodotto e alcune connessioni o stalli.

All'esito di laborioso procedimento, con determinazione dirigenziale regionale n. 5374 di prot. del 26 giugno 2013 l'autorizzazione è stata negata in relazione ai condivisi rilievi -ritenuti ostativi e riferiti a profili di "criticità" afferenti alla realizzazione della stazione di trasformazione 150/380 kV- contenuti dei pareri della Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Bari, Barletta-Andria-Trani n. 6976 del 15 maggio 2013, trasmesso con nota della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici n. 4265 di prot. del 22 maggio 2013 e dell'Ufficio Parchi della Regione Puglia n. 4298 del 14 maggio 2013.

Con sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, n. 717 del 12 giugno 2014 è stato

rigettato il ricorso in primo grado n.r. 1054/2013 relativo al diniego di autorizzazione unica.

Il T.A.R. ha ritenuto, in estrema sintesi, che tutte le censure dedotte fossero suscettibili di "disamina unitaria", che in effetti esse afferissero a "plurime e non censurabili valutazioni tecniche operate dalla Amministrazione regionale...costituenti espressioni di ampia discrezionalità tecnica, non inficcate da vizi macroscopici, a fronte di una motivazione estremamente dettagliata in ordine ai vari profili ostativi alla installazione del progetto proposto", che i pareri ancorché resi al di fuori della conferenza di servizi non potessero considerarsi "tamquam non esset" (con richiamo a orientamento di cui a Cons. Stato, Sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1144), e rilevandone la "prevalenza", rispetto ai pareri di segno favorevole espressi da altre amministrazioni, in quanto afferenti a interessi sensibili, e che la loro motivata condivisione da parte dell'Amministrazione regionale escludeva l'alternativamente invocata rimessione della questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2.) Con il corposo appello in epigrafe, notificato il 24-30 ottobre 2014 e depositato il 14 novembre 2014, la predetta sentenza è stata impugnata deducendo, in estrema sintesi, le seguenti censure non rubricate:

1.) Il giudice amministrativo salentino non ha rilevato i profili d'illogicità e contraddittorietà denunciati, evidenti ove si consideri che il diniego e il suo preavviso fanno riferimento a due soli pareri, tardivamente acquisiti, senza considerare i numerosi pareri e atti d'assenso favorevoli conseguiti in sede di conferenza di servizi.

2.) Del pari il TAR ha obliterato la circostanza che era già intervenuta valutazione d'impatto ambientale e di incidenza ambientale positiva, espressa dalla Provincia di Foggia e/o da Commissario ad acta con riferimento ad altri parchi eolici da collegare alla medesima sottostazione, da considerare assorbente di ogni valutazione di compatibilità paesistica e naturalistica.

3.) In ogni caso, come pure era stato evidenziato nei disattesi motivi di ricorso, i pareri non hanno evidenziato profili di radicale incompatibilità, e quindi dissensi insuperabili, laddove le "criticità" segnalate erano affatto superabili e da considerare superate sia quanto all'incidenza di un solo traliccio nella fascia di ml. 150 dal fiume Fortore, sia quanto alle dimensioni della stazione di trasformazione, che erano state notevolmente ridotte mediante sua riprogettazione.

4.) I due pareri, in quanto acquisiti al di fuori della conferenza di servizi, sono tamquam non esset, avendo il T.A.R. travisato contenuto e principi espressi dalla pure richiamata sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1144).

5.) A differenza di quanto opinato dal T.A.R., il diniego non ha motivato sulla prevalenza dei pareri posti a suo fondamento rispetto alle altre posizioni favorevoli espresse dalle altre amministrazioni intervenute, e comunque i suddetti pareri non avrebbero potuto essere acquisiti e tantomeno posti a fondamento del provvedimento.

6.- 7.- 8.) Si ribadisce che il diniego e i presupposti pareri, e poi anche la sentenza, non hanno considerato che le criticità rilevate, comunque da ritenere assorbite dalle valutazioni favorevoli di impatto e incidenza ambientale, erano state peraltro superate sia quanto all'incidenza di un solo traliccio nella fascia di ml. 150 dal fiume Fortore, sia quanto alle dimensioni della stazione di trasformazione, che erano state notevolmente ridotte mediante sua riprogettazione.

Si insiste infine per l'accoglimento della domanda risarcitoria.

Nel giudizio si è costituita l'Autorità statale appellata che, con memoria difensiva (tardiva)

depositata il 30 aprile 2015 ha dedotto l'infondatezza dell'appello, rilevando la legittimità del parere soprindendentizio espresso dopo le modifiche progettuali ritenute insufficienti a superare i rilievi di incompatibilità paesistico rispetto ai valori del sito di ubicazione in specie dei tralicci da realizzare.

La Regione Puglia, a sua volta, costituitasi in giudizio, con memoria depositata il 18 aprile 2015 ha dedotto l'infondatezza dell'appello: richiamata la natura della conferenza di servizi quale mero "modello di semplificazione amministrativa", si contesta che la V.I.A. possa assorbire la valutazione degli specifici profili di compatibilità paesistica e che essa abbia riguardato le opere di connessione anziché gli aerogeneratori, laddove in ogni caso non potrebbe obliterarsi che la deroga al piano di gestione del S.I.C. "Valle del Fortore - Lago di Occhito" è possibile solo per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi alla salute dell'uomo e quindi condizioni inesistenti nella specie, evidenziando come comunque prima del diniego sia stato attivato "tavolo tecnico" che nondimeno non si è tradotto in una vera e propria "variante progettuale", e ponendo in luce la correttezza del motivato giudizio di prevalenza assegnato ai pareri negativi espressi con riferimento a interessi sensibili, né potendosi e dovendosi far luogo alla rimessione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri quando l'autorità regionale ritenga di conformarsi a pareri negativi.

Nel giudizio si sono costituiti anche Terna S.p.A. e il Comune di Torremaggiore, rispettivamente con memorie depositate il 18 dicembre 2014 e il 24 gennaio 2015, deducendo a loro volta l'illegittimità del diniego per ragioni consimili a quelle svolte nell'appello.

Con memoria difensiva depositata il 17 aprile 2015 e memoria di replica depositata il 28 aprile 2015, l'appellante ha controdedotto agli avversi assunti difensivi.

All'udienza pubblica del 19 maggio 2015 l'appello è stato discusso e riservato per la decisione.

3.) L'appello in epigrafe è fondato, onde in riforma della sentenza gravata e in accoglimento del ricorso proposto in primo grado deve essere annullato il diniego di autorizzazione unica, per le ragioni di seguito precisate.

3.1) In disparte il generale travisamento, compiuto dal primo giudice, dei motivi d'impugnazione - che in effetti non sollecitavano, né nel loro complesso né partitamente considerati, alcun sindacato intrinseco e/o di merito, essendo incentrati essenzialmente su vizi del procedimento o su carenze funzionali della motivazione- deve osservarsi che i profili d'illegittimità dedotti si riassumono in quattro ordini di censure:

a) l'assorbimento di ogni questione di compatibilità paesistica e relativa all'inserimento nel S.I.C. "Valle del Fortore - Lago di Occhito" nei provvedimenti di valutazione d'impatto ambientale, in acronimo V.I.A. (riferita all'impianto eolico) e di valutazione d'incidenza ambientale, in acronimo V.INC.A. (riguardante la stazione di trasformazione 150/380 kV con due tratti di elettrodotto e alcune connessioni o stalli), e quindi l'illegittimità dell'acquisizione successiva, nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica, di due nuovi pareri da parte della Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Bari, Barletta-Andria-Trani e dell'Ufficio Parchi della Regione Puglia;

b) la nullità e/o inesistenza e/o irrilevanza dei due pareri in quanto acquisiti al di fuori e dopo la conclusione della conferenza di servizi, e quindi l'illegittimità del diniego fondato sul richiamo ai medesimi; e in ogni caso l'esigenza di una riconvocazione della conferenza di servizi nel cui alveo ricondurre l'esame dei profili di criticità evidenziati nei due pareri;

c) il travisamento del contenuto dei due pareri, in quanto non recanti radicale dissenso alla

realizzazione della stazione di trasformazione sebbene l'evidenziazione di alcune problematiche;

d) l'erroneità della considerazione che i due pareri esprimessero "posizioni prevalenti" in quanto attinenti a interessi sensibili, rispetto alle altre posizioni di senso favorevole espresse nella conferenza di servizi.

3.1.a) Con riguardo al primo ordine di censure, deve osservarsi che, nel caso di specie, sono intervenuti sia la V.I.A. (riferita all'impianto e alle opere di connessione), sia la V.INC.A. (relativa alla stazione di trasformazione), e la seconda, precipuamente con determinazione del Commissario ad acta (nominato con ordinanza del T.A.R. Puglia) n. 2745 del 4 settembre 2012.

Nel caso di specie la valutazione d'incidenza ambientale era obbligatoria, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 ("Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"), nonché dell'art. 4 comma 4 della legge regionale pugliese 12 aprile 2001, n. 11, perché la stazione di trasformazione e soprattutto parte delle linee aeree ricadono nel sito d'importanza comunitaria, in acronimo S.I.C., IT9110002 "Valle del Fortore - Lago di Occhito" (oltre che in zona marginale dell'IBA, acronimo di Important Bird Areas 126 "Monti della Daunia").

Orbene, proprio in riferimento alla valutazione favorevole d'incidenza ambientale, di cui al richiamato provvedimento commissariale, precipuamente riferito alla stazione di trasformazione e all'elettrodotto di collegamento con la linea ad alta tensione Foggia-Larino, non risulta sia stato acquisito né il parere della Soprintendenza né quello dell'Ufficio Parchi, ossia dell'ente gestore del S.I.C., e in ogni caso di essi non è fatta menzione alcuna nel provvedimento.

Ne consegue che, almeno per tale aspetto, comunque decisivo, il primo ordine di censure è destituito di fondamento giuridico, non potendosi postulare l'invocato "assorbimento" nel provvedimento di V.INC.A. di valutazioni che non sono state espresse nel relativo subprocedimento.

3.1.b) Quanto al secondo ordine di censure, è incontestato e inconfutabile che i pareri sono stati acquisiti al di fuori della conferenza di servizi prevista dall'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 ("Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"), e in effetti, quanto al parere della Soprintendenza, su richiesta dello stesso Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo della Regione Puglia, di cui alla nota n. 3278 di prot. del 16 aprile 2013, nella quale peraltro si faceva espressa riserva, nel caso in cui non fossero superati i rilievi in ordine ai "tralicci di sostegno della linea 380 kv" di "convocare una nuova riunione della conferenza di servizi".

Sotto questo aspetto lo stesso giudice amministrativo pugliese ne riconosce l'irritualità, e purtuttavia esclude che essi possano considerarsi nulli o "tamquam non essent", con il richiamo ai principi enunciati dalla sentenza della VI Sezione n. 1144 del 10 marzo 2014, largamente citata e riportata.

Osserva il Collegio che le conclusioni cui perviene il T.A.R. sono erranee sotto un duplice profilo:

- in termini obiettivi, perché i due pareri avrebbero dovuto essere acquisiti nella sede procedimentale tipica di valutazione d'incidenza ambientale, di talché con la nota dirigenziale n. 3278 di prot. del 16 aprile 2013 si è, di fatto, provveduto a colmare una lacuna istruttoria rilevante;
- da altro punto di vista, perché nella invocata sentenza, l'esclusione della nullità e/o irrilevanza del

parere acquisito al di fuori della conferenza di servizi era collegata ad una situazione di fatto specifica (vi era stato precedente parere negativo formulato in modo rituale in conferenza di servizi, e il successivo parere era stato manifestato su progetto di variante sostitutivo di quello originario), concludendosi che non poteva rilasciarsi sic et simpliciter l'autorizzazione unica occorrendo riconvocare la conferenza di servizi.

In altri termini, mentre deve convenirsi che i due pareri non possano considerarsi ex se irrilevanti o nulli - ma per ragioni ben diverse da quelle considerate dal primo giudice- è invece fondata l'altra censura relativa all'omessa riconvocazione della conferenza di servizi, oggetto di espressa riserva nella nota dirigenziale, con ciò dunque manifestando la consapevolezza dell'esigenza di ricondurre eventuali problematiche ostative al rilascio della autorizzazione unica al luogo procedimentale tipizzato e ineludibile.

3.c) Nell'alveo della riconvocanda conferenza di servizi, andava ricondotto l'esame dei profili di criticità espressi dai due pareri che, secondo quanto pure esattamente dedotto dall'appellante, non integravano un dissenso radicale e insuperabile, e che in ogni caso, pena l'elusione del principio del "dissenso costruttivo", andavano assoggettati a più puntuale e dialogico esame, al fine consentire sia puntualizzazioni e chiarimenti in ordine alle loro indicazioni, nonché eventuali ulteriori affinamenti progettuali tali da rendere del tutto compatibile con i valori paesistici e naturalistici la realizzazione della stazione elettrica a 380/150 kV collegata alla linea di rete di trasmissione nazionale a 380 kV Foggia-Larino, cui dovevano connettersi i vari parchi eolici.

3.d) La fondatezza delle censure dianzi esaminare, comportando la rinnovazione del procedimento e la riconvocazione della conferenza di servizi, determina l'assorbimento delle ulteriori censure relative alla contestata prevalenza dei due pareri e all'omessa rimessione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4.) La domanda risarcitoria deve essere disattesa, comportando l'accoglimento dell'appello la rinnovazione del procedimento e quindi la possibilità del conseguimento dell'autorizzazione unica, onde allo stato il danno è soltanto eventuale.

5.) Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

6.) In conclusione, l'appello deve essere accolto, onde, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del ricorso proposto in primo grado deve annullarsi il diniego di autorizzazione unica di cui alla nota dirigenziale n. 5374 di prot. del 26 giugno 2013, salvi i provvedimenti ulteriori dell'Amministrazione.

6.) In relazione alla relativa novità delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per dichiarare compensate per intero le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello in epigrafe, e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso proposto in primo grado e annulla il

diniego di autorizzazione unica di cui alla nota dirigenziale n. 5374 di prot. del 26 giugno 2013, salvi i provvedimenti ulteriori dell'Amministrazione, rigettando la domanda di risarcimento dei danni.

Spese del doppio grado di giudizio compensate .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

•